

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

**COMUNE DI
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE**

INDICE

TITOLO N. 1	GENERALITA'
TITOLO N. 2	PASCOLO, CACCIA, PESCA
TITOLO N. 3	PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI
TITOLO N. 4	FOSSI E CANALI DI SCOLO DI PROPRIETA' PRIVATA, COMUNALE E PROVINCIALE
TITOLO N. 5	FOSSI E CANALI DI BONIFICA
TITOLO N. 6	ACQUE PUBBLICHE
TITOLO N. 7	VIABILITA' RURALE
TITOLO N. 8	MIGLIORAMENTI FONDIARI
TITOLO N. 9	ATTIVITA' AGRICOLA
TITOLO N. 10	STOCCAGGIO E SAMLTIMENTO DI LETAME E DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOO- TECNICI. RIUTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE.
TITOLO N. 11	MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI
TITOLO N. 12	BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVA- TICA
TITOLO N. 13	COSTRUZIONI RURALI
TITOLO N. 14	POLIZIA FORESTALE
TITOLO N. 15	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI
TITOLO N. 16	VENDITA PRODOTTI AGRICOLI
TITOLO N. 17	PENALITA'
TITOLO N. 18	SANZIONI

TITOLO N. 1

GENERALITA'

Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia di Venezia e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Un particolare rilievo è dato a tutte le norme o parti di norme che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Il presente regolamento si applica:

- nelle zone agricole del territorio comunale, come indicate dal vigente P.R.G.C.;
- nelle aree di tutela ambientale;
- negli ambiti compresi all'interno del perimetro urbano e che a vario titolo sono interessati da attività di norma esercitate in ambito agricolo-rurale.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune o da un Assessore delegato e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P.

L'Amministrazione Comunale si fa carico di promuovere la formazione di gruppi e associazioni con funzione consultiva e finalizzate a prevenire le infrazioni mediante informazione.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

In applicazione del presente regolamento, al Sindaco, oltre ai poteri straordinari spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempimenti.

Art. 5 - Norme transitorie.

Il sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel presente regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data di emissione.

TITOLO N. 2

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 6 - Regolamentazione pascolo vagante

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) essere in possesso di uno speciale libretto, rilasciato dal Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici, nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
- b) fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre muniti della relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.
- c) il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario del fondo rilasciato mediante allegato 2/2, a meno che il proprietario non sia presente, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
- d) qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri, mediante autorizzazione dei proprietari dei fondi da esibirsi con allegato 2/2, di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.
- e) per gli spostamenti fuori dal comune di residenza l'interessato, avvalendosi dell'apposito libretto previsto dalle normative, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione

del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare; questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro il quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

f) al fine di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio che si compone di due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT+Codice ISTAT del Comune+N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.

g) i proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare il regolamento di polizia veterinaria riportato dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto, devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

h) nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile reperire ad altro pascolo nella zona; l'onere relativo è a carico del contravventore.

Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salvo l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, verrà perseguito ai sensi degli

artt. 636 e 637 del Codice Penale.

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale saranno denunciati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 157 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

Nelle aree considerate boscate ai sensi della L.R. 52/78, il pascolo è disciplinato da quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore nella Regione Veneto.

Art. 8 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi.

Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotte da un guardiano fino a un numero di cinquanta capi e non meno di due per un numero superiore di capi; le mandrie non possono sostare nelle strade e nelle piazze; durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue i guardiani devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184).

Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, da cui possano derivare molestie o panico alla popolazione o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non devono occupare uno spazio superiore a 1/2 della carreggiata.

Art. 9 - Pascolo su beni demaniali

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune da richiedersi mediante allegato modulo n. 2/1.

Art. 10 - Allevamento allo stato brado

E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti e solamente nei fondi chiusi da recinti fissi o mobili idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale

scopo i recinti non potranno avere altezza inferiore a ml. 1.50 per equini e bovini e ml. 1.00 per le altre specie consentite.

Art. 11 - Pascolo in ore notturne.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'art. precedente.

Art. 12 - Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca nel territorio comunale è disciplinato da leggi nazionali, regionali e disposizioni provinciali specifiche. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze o concessioni prescritte.

Art. 13 - Raccolta di funghi

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. 23/1996

Art. 14 - Raccolta di lumache e rane: raccolta di flora naturale e spontanea.

La raccolta è disciplinata dalla L.R. 53/74.

La raccolta del frutto e dei semi delle piante forestali dai boschi è disciplinata dalle norme di cui all'art. 18 delle P.M.P.F. in vigore nella Regione del Veneto.

Art. 15 - Apiari e alveari

Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 ml. nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 ml. nelle altre direzioni rispetto:

- alle strade di pubblico transito;
- ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari.

Al Signor SINDACO
Del Comune di
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 9
Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di
uso pubblico.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito
dai seguenti animali:
n°.
n°.
n°.
n°.

CHIEDE

L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni
pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n. mapp. n.

a decorrere dalla data del sino alla data del

Con osservanza.

Firma: _____

San Michele al Tagl, li

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 6/d
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi dotto descritti:
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.

A U T O T I Z Z A

con la presente il sig.
nato a il
residente a In via/piazza
ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:
n°
n°
n°
n°
a decorrere dalla data del sino alla data del

firma: _____

San Michele al Tagl, li

Al Signor SINDACO
Del Comune di
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 6/e
Denuncia di pascolo su terreni siti nel territorio comunale.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito
dai seguenti animali:

n°.
n°.
n°.
n°.

D E N U N C I A

al Sig, Sindaco che dal al attraverserà il
territorio comunale per pascolo dei sopra elencati animali nei terreni indicati dalle
allegate autorizzazioni.

firma: _____

....., li

TITOLO N. 3

PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art. 16 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui

È vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio. Possono accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno alle colture, chi si trova nella necessità di;

- inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
- spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
- esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti dalla legge.

Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai tutori della legge, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

Art. 17 - Deroga al diritto di passaggio

I conduttori dei fondi agricoli possono vietare l'accesso e il passaggio nei propri fondi nei modi previsti dalla vigente legge sulla caccia.

Art. 18 - Esercizio del diritto di passaggio del proprietario del fondo intercluso

Il diritto di passaggio su fondo altrui (art. 1051 Codice Civile) deve essere esercitato;

- transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo:
- transitando lungo il percorso di minore lunghezza:
- evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

Art. 19 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi non abilitati alle lavorazioni, quali moto da cross e fuoristrada, senza il consenso

documentato con atto scritto da parte del proprietario o del conduttore, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. Analogo divieto si estende su tutti i territori soggetti a tutela ambientale, anche se non coltivati.

Da detta norma sono esclusi i mezzi di sorveglianza e soccorso nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 20 - Spigolatura

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare, raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 21 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui

In osservanza all'art. 896 del Codice Civile, i frutti caduti dai rami delle piante protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

TITOLO N. 4

FOSSI E CANALI DI SCOLO DI PROPRIETA' PRIVATA, COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 22 - Censimento di fossi e canali

I fossi e i canali di proprietà privata, comunale e provinciale presenti nel territorio comunale e oggetto del presente titolo sono identificati nella Tavola n. 1 con i colori verde e celeste.

Art. 23 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. Sono vietate le piantagioni di alberi e le siepi, le costruzioni e il movimento di terra all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da causare la riduzione della normale sezione di deflusso delle acque.

Art. 24 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati nel rispetto delle norme vigenti in materia forestale. E' obbligatorio estirpare le piantagioni arboree nei casi in cui comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque.

Le piantagioni o filari di nuovo impianto lungo i corsi d'acqua al confine delle proprietà dovranno rispettare le distanze minime fissate dall'allegato 4/1.

Art. 25 - Tombinatura di fossi e canali

E' data facoltà ai proprietari privati di eseguire opere di tombinatura di fossi e di canali al fine di creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a ml. 10.00 .

I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Amministrazione Comunale la quale, previo parere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, stabilirà la fattibilità di tale intervento, il

diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

Quanto sopra riportato fatte salve altre autorizzazioni qualora necessarie.

Art. 26 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali

E' fatto obbligo di manutenzione per i fossi e i canali indicati all'allegato n. 1. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti ridotta.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o del conduttore, entro i termini fissati nell'invito a procedere, l'Amministrazione farà eseguire d'ufficio detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

Nei comprensori di bonifica, in applicazione della L.R. n. 3 del 13.01.76 art. 23, il Consorzio di Bonifica competente provvederà, a richiesta anche di uno solo degli interessati, alle opere di manutenzione in nome e per conto degli inadempienti stessi.

I fossi lungo le strade vicinali devono essere tenuti in buon stato di manutenzione dai frontisti.

Art. 27 - Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere, in concorso con i proprietari dei fondi dominanti, a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Art. 28 - Chiusura di fossi

E' fatto divieto di chiusura da parte dei proprietari di ogni fossato indicato all'allegato n. 1 con il colore celeste, anche se privo di importanza idraulica, se non facente parte di specifici piani di miglioramento fondiario di cui al Titolo n. 8. In caso di chiusura abusiva l'Amministrazione Comunale potrà chiederne il ripristino.

In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine

prescrittogli, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

Art. 29 - Costruzione di nuovi fossi o canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine di proprietà si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale. (Allegato 4/2)

Art. 30 - Trasposizione e tombatura di fossi o canali

E' ammessa la trasposizione di fossi o canali a cielo aperto all'interno della proprietà solo per i canali indicati nell'allegato n. 1 con il colore verde, previa Autorizzazione e fatte salve le presenze arboree del diametro di almeno cm. 15 al colletto, da compensare con le modalità descritte al titolo n. 8 nel rapporto di un estirpo e due impianti.

La tombatura di detti fossi e canali è ammessa solamente con compensazione arborea di superficie pari alla metà della superficie tombata da eseguirsi nelle modalità indicate al titolo n. 8, e fatte salve le presenze arboree di almeno cm. 15 al colletto, da compensare con le modalità descritte al titolo n. 8 nel rapporto di un estirpo e due impianti.

Art. 31 - Uso delle acque dei fossi interni.

Nei limiti consentiti dal Codice Civile e dalle specifiche normative di settore, è pienamente libero ai privati l'uso delle acque dei propri fossi per fini irrigui purchè si osservino le disposizioni e i regolamenti del consorzio irriguo di competenza.

TITOLO N. 5

FOSSI E CANALI DI BONIFICA

Art. 32 - Individuazione di fossi e canali di bonifica.

I fossi i canali di bonifica presenti nel territorio sono identificati nella Tavola n. 1 con la colorazione magenta.

Art. 33 - Opere vietate lungo i canali di bonifica.

In osservanza al R.D. 08.05.1904 n. 368 non è consentito lungo i corsi d'acqua pertinenti alle bonificazioni, loro alvei, sponde e difese eseguire i seguenti lavori:

- piantagioni di alberi o siepi a distanza minore di ml. 2.00 dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede interno ed esterno degli argini stessi e loro accessori. Gli impianti arborei, compresi vigneti e frutteti, da eseguirsi a distanza inferiore a ml. 10.00 dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede interno ed esterno degli argini stessi e loro accessori potranno essere realizzati solamente previa autorizzazione del consorzio di bonifica competente che ne valuterà di volta in volta la compatibilità idraulica;
- movimento di terreno, comprese le arature ordinarie, a distanza minore di ml. 2.00 dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede interno ed esterno degli argini stessi e loro accessori;
- apertura di canali, fossi o qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità e comunque non inferiore a ml. 2.00 dal piede degli argini o loro accessori.

Art. 34 - Opere consentite, previa autorizzazione, lungo i canali di bonifica.

Ogni opera eccedente la normale pratica agricola eseguita lungo una fascia di rispetto pari a ml. 10.00 dal ciglio delle sponde dei canali di bonifica o dal piede dell'argine potrà essere realizzata previa autorizzazione rilasciata dal competente

Consorzio che valuterà la fattibilità e le modalità di esecuzione dell'opera o della miglioria.

Le autorizzazioni ottenute dal Consorzio interessato alla manutenzione delle opere di bonifica non esenta il richiedente dall'ottenimento di eventuale concessione o autorizzazione comunale.

Art. 35 - Obblighi dei possessori nel perimetro di bonificazione.

In osservanza al R.D. 08.05.1904 n. 368 art. 140, i possessori o i conduttori di terreni compresi nel perimetro di bonificazione sono obbligati a:

- Tenere spurgati i fossi che circondano i terreni suddetti, le luci libere dei ponticelli e gli sbocchi di scolo dei collettori di bonifica;
- Aprire tutti i fossi necessari al regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- Estirpare, almeno due volte l'anno, tutte le erbe che nascono in detti fossi;
- Mantenere espurgate chiaviche e paratoie;
- Lasciare libera lungo i canali consorziali non muniti di argine, una zona della larghezza di ml. 2.00 in ogni lato per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e altri lavori di manutenzione dell'opera idraulica;
- Rimuovere alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali che per qualsivoglia causa cadessero nei corsi d'acqua;
- Rimuovere i rami delle piante o delle siepi poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua che provocassero difficoltà al servizio e al passaggio.

TITOLO N. 6

ACQUE PUBBLICHE

Art. 36 - Individuazione delle acque pubbliche

Le acque pubbliche presenti nel territorio sono identificate nella Tavola n.1 con la colorazione azzurra.

Art. 37 - Polizia delle acque pubbliche

In osservanza al R.D. 25.07.1904 n. 523 sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporali o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a ridurre la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;
- lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza non inferiore a nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
- le piantagioni di alberi e siepi, e il movimento del terreno a distanza minore di ml. 4.00 dal piede degli argini;
- gli scavi a distanze minori a ml. 10.00 dal piede degli argini.

Art. 38 - Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche.

Le colture agrarie, ove non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, dovranno avere una distanza minima di ml. 4.00 dalla sponda.

Lungo in corso del fiume Tagliamento la distanza minima dei pioppeti dalla sponda dovrà essere di ml. 10.00.

Art. 39 - Distanza delle colture agrarie dagli argini.

Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di ml. 4.00 dal piede dell'argine.

TITOLO N. 7

VIABILITA' RURALE

Art. 40 - Definizione di viabilità rurale e viabilità silvo-pastorale.

Viene definita viabilità rurale del Comune di San Michele al Tagliamento l'insieme delle strade comunali extra urbane, consorziali, vicinali e interpoderali.

Per viabilità silvo-pastorale s'intende il reticolo di strade interne a boschi e pinete demaniali per le quali si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. 14/91 e L.R. 19/92 e relativi provvedimenti adottati dalla Provincia di Venezia in accordo con il Comune.

Art. 41 - Utilizzo delle viabilità rurale.

E' fatto divieto di alterazione o chiusura delle strade vicinali anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà.

Le strade interpoderali, di proprietà e di uso esclusivo dei fondi serviti, possono essere chiuse al passaggio mediante sbarre o cartelli di divieto.

Art. 42 - Strade consortili o vicinali e interpoderali: obblighi dei frontisti.

E' fatto obbligo ai frontisti proprietari o conduttori di strade vicinali di:

- tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da altri;
- mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;
- mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al loro rapido deflusso.
- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

Art. 43 - Diritto di passaggio

Lungo le strade consortili o vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, se non con mezzi non idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a ml. 4.00 onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli come indicato nell'allegato 7/1.

Art. 44 - Occupazione delle strade

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali, consorziali e vicinali.

Nel relativo atto concessorio devono venire indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purchè l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 45 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali, consorziali e vicinali dovranno avere limitazione:

- ad una distanza di ml. 1.00 dal ciglio esterno del fosso, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
- ad una distanza di ml. 3.00 dal ciglio strada in mancanza del fosso per arature in senso trasversale alla strada onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori delle sede stradale;
- ad una distanza di ml. 1.00 dal ciglio strada in mancanza del fosso per arature in senso longitudinale alla strada.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali dovranno avvenire consentendo, come prescritto dall'art. 43, una larghezza di transito utile non inferiore a ml. 4.00 .

(Allegato 7/2)

Art. 46 - Pulizia delle strade

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante la circolazione cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 47 - Accessi e diramazioni

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali, consorziali e consortili a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Per le strade consorziali è necessario anche il nulla osta del Consorzio di Bonifica competente.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

Art. 48 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade rurali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta egualmente ai proprietari dei fondi.

Art. 49 - Piante arboree ai lati delle strade

La distanza da osservare per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree dalle strade è indicata dall'allegato 7/3

Art. 50 - Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione

I proprietari frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a ml. 4.00 verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione.

TITOLO N. 8

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 51 - Movimenti di terra

Sono considerati normale pratica agricola, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative previste in zona di tutela ambientale, i movimenti di terra in volume inferiore a mc. 2000/ha, con profondità di sterro non eccedente la misura di cm. 50. Nelle movimentazioni di terra deve essere inoltre garantito il pareggio fra volumi di scavo e riporto.

Al di fuori di tali parametri, o qualora ci sia asporto di terra e/o ghiaia, dovrà essere richiesto il rilascio della Autorizzazione previa presentazione di un piano di riordino fondiario approvato dal competente Consorzio di Bonifica.

Art. 52 - Accorpamento di fondi agricoli

Gli accorpamenti di fondi tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa Autorizzazione al piano di riordino fondiario e nulla-osta rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica.

Art. 53 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli.

Ai sensi della L.R. 52/78, è fatto divieto di eliminazione totale o parziale di superfici boscate.

E' fatto inoltre divieto, ai sensi della T.U. 25/7/1904 n. 523 art. 96, di disboscare la vegetazione riparale per una distanza orizzontale minore di ml. 9.00 dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie dei corsi pubblici, come identificati nella tavola n. 1 con il colore blu.

E' vietato il prosciugamento di torbiere e la rottura di prati umidi.

In caso di inadempienza, il proprietario o il conduttore avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori d'ufficio a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 54 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee.

E' vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione ottenuta a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 55 - Impianti arborei e formazione di siepi.

Al fine di riqualificare il verde rurale e di reintrodurre specie arboree ed arbustive autoctone, saranno ammesse all'impianto solamente le specie previste dai regolamenti comunitari in materia di forestazione di pianura.

I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata nell'allegato 8/1

Art. 56 - Sistemazioni idrauliche e compensazioni arboree.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.55 delle norme tecniche d'attuazione per le zone agricole previste del vigente P.R.G.C., ogni qual volta mediante impianti di drenaggio o venga trasformato il tradizionale sistema idraulico-agrario basato sul sistema di fossi e scoline, dovrà essere prevista sul fondo rustico una superficie di imboscamento pari a ½ della superficie occupata dai fossi di scolo prima dell'impianto drenante, escluse le preesistenze boschive.

La superficie di nuovo impianto sarà realizzata con le seguenti norme:

1. Determinazione della superficie d'impianto:

- La superficie d'impianto sarà pari a ½ della diminuzione delle superfici a specchio d'acqua determinata dalla differenza fra le superfici a chiusura e le eventuali superfici di nuova apertura.
- La superficie d'impianto non potrà comunque inferiore al 4% della parte di fondo rustico interessata alla modifica.
- Dovrà essere garantita, a maturità dell'impianto, la presenza di una essenza arborea ogni 10 mq di superficie d'impianto.

2. Tipologia d'impianto:

Sono ammesse le seguenti tipologie:

- Albero singolo da realizzarsi con le modalità indicate dall'allegato 8/2
- Superficie di calcolo 10 mq. / unità.
- Filare monospecifico da realizzarsi con le modalità indicate dall'allegato n. 8/3

- Superficie di calcolo 10 mq./ unità.
- Siepe o barriera frangivento da realizzarsi con le modalità indicate dall'allegato 8/4
- Macchia boscata da realizzarsi con le modalità indicate dall'allegato 8/5 o nelle modalità previste dal Reg. CEE in materia di forestazione di pianura e relativa a gli impianti di latifoglie miste a ciclo lungo.

3. Ubicazione dell'impianto:

L'impianto dovrà essere eseguito almeno per il 50% nella superficie soggetta a miglioramento e per il rimanente 50% in altri luoghi agricoli a disposizione del richiedente, fatta eccezione di aie e giardini.

4. Specie ammesse all'impianto:

Al fine di riqualificare il verde rurale e di reintrodurre specie arboree ed arbustive autoctone, saranno ammesse all'impianto solamente le seguenti specie:

COMPONENTI ARBOREE

<i>Acer Campestre</i>	Acer campestre	
<i>Alnus Glutinosa</i>	Ontano nero	
<i>Carpinus Betulus</i>	Carpino bianco	
<i>Fraxinus Angustifolia</i>	Frassino ossifillo	
<i>Fraxinus Ornus</i>	Orniello	
<i>Junglas Regia</i>	Noce comune	
<i>Platanus (spp)</i>	Platano (spp)	
<i>Populus Alba</i>	Pioppo bianco	
<i>Populus Nigra</i>	Pioppo nero	
<i>Populus x Canescens</i>	Pioppo cinerino	
<i>Prunus Avium</i>	Cigliegio selvatico	
<i>Quercus Ilex</i>	Leccio	(*)
<i>Quercus Pubescens</i>	Roverella	(*)
<i>Quercus Robur</i>	Farnia	
<i>Salix Alba</i>	Salice bianco	
<i>Salix Cinerea</i>	Salice cenerino	
<i>Tilia Cordata</i>	Tiglio	
<i>Ulmus Minor</i>	Olmo campestre	
<i>Morus Alba</i>	Gelso	

COMPONENTI ARBUSTIVE

<i>Cornus Mas</i>	Corniolo	
<i>Cornus Sanguinea</i>	Sanguinella	
<i>Corylus Avellana</i>	Nocciolo	
<i>Cotinus Coggygria</i>	Scotano	(*)
<i>Crataegues Oxyacantha</i>	Biancospino	
<i>Crataegues Monogyna</i>	Biancospino	
<i>Evoninus Europeus</i>	Evonino	
<i>Frangula Alnus</i>	Frangola	
<i>Laurus Nobilis</i>	Alloro	(*)
<i>Ligustrum Vulgare</i>	Ligustro	
<i>Prunus Spinosa</i>	Prugnolo	
<i>Rhamnus Frangula</i>	Alaterno	
<i>Sanbucus Nigra</i>	Sambuco Nero	
<i>Viburnum Lantana</i>	Viburno	
<i>Viburnum Opulus</i>	Pallon di Maggio	
<i>Tamerix Gallica</i>	Tamerice	(**)
<i>Pyrus Piraster</i>	Pero selvatico	

(*) Specie ammessa solamente in località Bibione

(**) Specie ammessa solamente in aree perilagunari

5. Collaudo:

Alla fine del quarto anno dalla data d'impianto il comune farà eseguire un collaudo dall'autorità forestale competente per territorio è, in caso di inadempienza, procederà all'applicazione delle sanzioni e alla messa in pristino a spese dell'inadempiente.

TITOLO N. 9

ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 57 - Aratura degli stocchi

E' fatto obbligo di aratura dei residui colturali primaverili-estivi entro il mese di marzo. L'eliminazione dei residui colturali potrà avvenire solo con mezzi meccanici; l'uso del fuoco sarà consentito solamente con le modalità previste al titolo n. 15.

Art. 58 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree.

Salvo diversi accordi fra le parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine:

- | | |
|---|-----------|
| - Coltivazioni erbacee | ml. 0.50 |
| - Viti e frutteti a filare | ml. 0.50 |
| - Piantagioni arboree | ml. 3.00 |
| - Pioppeti da altre colture agricole | ml. 5.00 |
| - Pioppeti dal aree urbane (zona 1 allegato 3) | ml. 30.00 |
| - Pioppeti dagli edifici residenziali in altre zone | ml. 30.00 |

Art. 59 - Impiego di prodotti fitosanitari

L'acquisto e l'uso di presidi sanitari definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" e' subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt.23 e 24 del D.P.R. n. 1255/1968 e D.lgs n. 194/1995; quelli definiti "irritanti" e quelli fuori classificazione hanno regolamentazioni diverse a seconda dell'utente. D.M.21 7/91.

Il titolare del patentino, e più' in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti. In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale,
- lo stesso veicolo sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di

- scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla contemporanea conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni:
 - i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
 - durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
 - siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
 - vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Art. 60 - Erogazione di presidi sanitari

Nel corso di trattamenti con insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc. deve essere adottata ogni cautela per evitare che le sostanze raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere provinciali o comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:

- Tavola n. 3 , zona 1 (aree urbane);

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi", fatta eccezione dei casi di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario Regionale.

I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati con l'impiego di presidi "irritanti" (XI) o "non classificati" (NC), in assenza di vento, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano.

Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di ml. 3.00 .

- Tavola n. 3 , zona 2 (prima area periferica)

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati "molto tossici", "tossici" o "nocivi", fatta eccezione per le colture frutticole (melo, pero, pesco) a pieno campo ove l'impiego è consentito con le indicazioni diramate dalla lotta giudata. Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario Regionale o l'autorità forestale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto.

I trattamenti ai pioppeti o a qualsiasi altra coltura in altezza potranno essere effettuati solo con impiego di specifici prodotti anti-deriva.

- Tavola n. 3 , altre aree.

I trattamenti sono consentiti, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative per le zona di tutela ambientale, con i seguenti limiti:

- Il getto contenente la sostanza non deve raggiungere persone, mezzi o beni in transito lungo le strade; qualora si ravvisasse tale rischio il trattamento deve essere momentaneamente sospeso;
- Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 30.00 dalle abitazioni per i trattamenti alla chioma, estendibili a ml. 50.00 per l'impiego di prodotti fitosanitari MT, T o N;
- Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 5.00 dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fontane, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici da individuarsi mediante Ordinanza del Sindaco;
- E' vietato l'uso di presidi sanitari su tutti i terreni che, per la loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati;
- E' vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi e nelle siepi, salvo diversa disposizione del competente Servizio Fitosanitario Regionale o dell'autorità forestale.

Art. 61 - Norme per la preparazione e il trasporto delle poltiglie.

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche. E' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua.

E' vietato il trasporto delle poltiglie sulle pubbliche vie.

Art. 62 - Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di sostanze sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati.

Art. 63 - Aspersione di esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini dei fondi e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 64 - Irrigazione a scopo agricolo.

L'irrigazione a scopo agricolo è consentita con le modalità previste dal Regolamento Irriguo del Consorzio di competenza.

Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo tale da impedire al getto d'acqua di raggiungere la sede stradale.

Nelle zone 1 e 2 della Tavola n. 3 l'irrigazione mediante sollevamento delle acque a motore è vietata nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 7.00) salvo eventi eccezionali.

Art. 65 - Terreni liberi : Divieti.

I terreni liberi da colture non possono essere destinati a luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualsiasi origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

TITOLO N. 10

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DI LETAME E DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI. RIUTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE.

Art. 66 – Norma generale.

Lo smaltimento dei liquami su suolo adibito a pratica agricola deve essere effettuato nella salvaguardia dell'interesse paesaggistico e naturalistico. Esso è vietato su suoli soggetti a vincolo idrogeologico.

Art. 67 - Caratteristiche dei materiali di smaltimento.

Lo smaltimento di detti materiali su suolo agricolo è ammesso esclusivamente nel caso in cui gli stessi esplicano un effetto fertilizzante e non diano luogo a effetti negativi sulle colture e sull'ambiente.

Per liquame zootecnico s'intende il materiale costituito da deiezioni liquide o solide o loro miscele, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio provenienti da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, acque utilizzate per lavaggio di pavimentazioni ed impianti e che comunque dilavano deiezioni anche se in quantità relativamente contenute, liquidi di percolazione da stoccaggi di letame.

Per letame s'intende:

- Il materiale prodotto nelle concimaie costituito dalla fermentazione di escrementi del bestiame proveniente da allevamenti zootecnici su lettiera o allo stato brado;
- Le frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame;
- I materiali ottenuti per fermentazione aerobica ed anaerobica di frazioni solide e/o fanghi miscelati con frazioni ligno-cellulosiche ed altri materiali selezionati a matrice organica di provenienza agricola;
- Per pollina s'intende il materiale organico costituito da deiezioni prodotte da animali volatili allevati su lettiera o in batteria.

Art. 68 - Finalità dello smaltimento.

Lo spargimento sul suolo agricolo di liquami zootecnici è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni.

Art. 69 - Prescrizioni generali.

Deve essere evitato che i liquami scaricati possano avere effetti dannosi o comunque indesiderabili e disagi per l'ambiente circostante. Dovranno pertanto essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

- distanza di rispetto da abitazioni ml. 30.00;
- distanza di rispetto dai corsi d'acqua ml. 10.00;
- divieto d'aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi ogni precipitazione;
- divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte di neve;
- divieto di ruscellamento o ristagno del materiale di smaltimento.

Dovranno comunque essere osservate le disposizioni contenute nel "Codice di buona pratica agricola" di cui al D.M. 19.04.1999.

Art. 70 - Attenzione dell'utilizzatore.

Ogni utilizzatore dei materiali di smaltimento sarà responsabile dei danni o degli effetti negativi derivati all'ambiente, anche se eseguito nel rispetto delle disposizioni generali indicate all'articolo precedente.

Sarà pertanto necessario prima dell'aspersione tenere presente i seguenti fattori:

- velocità e direzione del vento; l'operazione dovrà essere sospesa in presenza di vento tale da recare disturbo alle abitazioni sotto-vento;
- temperature e umidità; l'operazione dovrà essere sospesa in presenza di condizioni tali da amplificare le esalazioni e gli odori molesti.

E' vincolante inoltre evitare danni alle falde acquifere sotterranee o dei corpi idrici superficiali eventualmente presenti. Per suoli ubicati in zone del territorio comunale caratterizzate da:

- presenza di falde superficiali, di elevata permeabilità del suolo o sistemi di drenaggio,
- presenza di pendenza superficiale elevata e pericolo di ruscellamento verso corpi idrici o zone lagunari,

dovrà essere adeguatamente ridotta la quantità di aspersione.

Art. 71 - Modalità di distribuzione.

La distribuzione dei liquami può essere realizzata mediante spruzzamento, spandimento o immissione nello strato superficiale.

Art. 72 - Aerosol e odori sgradevoli.

Nel caso di dispersione per spruzzamento deve essere osservata particolare attenzione ad evitare formazioni di aerosoli o deriva al di fuori dell'area di smaltimento. In ogni caso il metodo non deve produrre inconvenienti ambientali, rischi per la salute pubblica e sviluppo di odori.

Art. 73 - Limiti di smaltimento.

Lo smaltimento del liquame deve essere sospeso se l'assorbimento da parte del terreno non è sufficiente ad evitare l'ingorgamento. In tale caso dovrà essere eseguito l'interramento immediato con le appropriate pratiche di dissodazione dell'eventuale materiale residuo ristagnante sul terreno.

Art. 74 - Quantità di smaltimento

Lo smaltimento di letame e liquami deve essere effettuata nella quantità e nelle modalità previste dalla legge 152/1999 e regolamenti specifici in materia.

Art. 75 - Divieto di smaltimento.

E' vietato lo smaltimento di letame e liquami all'interno del perimetro urbano (1° fascia dell'allegato n. 3).

Art. 76 - Modalità di smaltimento.

Lo smaltimento dei liquami e del letame dovrà essere effettuato con mezzi idonei.

Nella II° fascia dell'allegato n. 3 la somministrazione non potrà essere effettuata:

- dalle ore 8.00 del mattino alle ore 22.00 della sera nel periodo aprile-settembre;
- dalle ore 8.00 del mattino alle ore 20.00 della sera nel periodo ottobre-marzo.

E' fatto inoltre obbligo, nella II° fascia dell'allegato n. 3, di immediato

interramento.

In ogni caso detti terreni, durante le ore in cui ne è vietato lo scarico, non dovranno esalare odori sgradevoli avvertibili dagli abitanti degli agglomerati circostanti. Dovrà inoltre essere eliminato ogni residuo eventualmente sversato sul suolo pubblico e privato.

Art. 77 - Divieti di scarico

E' fatto assoluto divieto di scarico di letami e liquami in corpi idrici superficiali o in zone non idonee. E' fatto inoltre divieto di scarico in fognatura o in fosse asciutte a superfici non impermeabilizzate.

Art. 78 - Mezzi di trasporto.

Il trasporto dei liquami e del letame dovrà essere effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi a ciò idonei, atti ad impedire la dispersione sul suolo aperto al pubblico e la fuoriuscita di esalazioni moleste nelle zone abitate, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

Art. 79 - Concimaie. Periodo di compostaggio.

Il letame di qualsiasi origine evacuato dalle stalle, dalle porcilaie e dagli allevamenti avicunicoli, di qualsiasi dimensione, anche se ad uso familiare, deve essere tenuto accumulato in apposite concimaie strutturalmente adeguate a contenere sia tale letame sia le deiezioni liquide o solide per un periodo di compostaggio non inferiore a mesi sei. Dette concimaie dovranno distare dalle abitazioni in conformità a quanto stabilito dai regolamenti locali.

Art. 80 - Depositi di letame. Dispersione di deiezioni.

E' fatto assoluto divieto di depositare, anche per brevi periodi, il letame al di fuori delle concimaie.

Mucchi di letame e altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

E' vietato inoltre disperdere sul suolo deiezioni liquide e solide di qualsiasi

natura.

Art. 81 - Smaltimento di deiezioni solide e liquide di natura extra-zootecnica.

Per lo smaltimento e la somministrazione sul terreno agricolo, a scopo di concimazione organica, di deiezioni solide o liquide di natura extra-zootecnica, valgono le stesse norme previste dal presente regolamento per i liquami di origine zootecnica.

Art. 82 - Domanda di autorizzazione allo smaltimento

E' fatto obbligo di inoltrare al Sindaco domanda di autorizzazione allo smaltimento, su suolo adibito ad uso agricolo, dei liquami e del letame proveniente da allevamenti zootecnici utilizzando l'Allegato n. 10/1 compilato in ogni sua parte.

Art. 83 - Autorizzazione allo smaltimento.

L'autorizzazione allo smaltimento dei liquami zootecnici di aziende agricole viene rilasciata dal Sindaco, vista la relazione tecnica allegata alla domanda e sentito in proposito il parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L.

La titolarità dell'autorizzazione allo smaltimento rilasciata secondo quanto disposto s'intende attribuita all'azienda agricola stessa, nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'azienda che se ne assume gli obblighi e i diritti. Nel caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità dello smaltimento a favore dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva, formale comunicazione della sostituzione al Sindaco.

L'autorizzazione decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda. L'autorizzazione allo smaltimento può essere revocata d'Ufficio nel caso di reiterare infrazioni al presente Regolamento, previa formale contestazione. L'autorità sanitaria potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti tramite gli organi competenti onde controllare l'osservanza delle norme stabilite nel presente Regolamento.

Art. 84 - Norme transitorie.

Per eccezionali circostanze, determinate da accertate situazioni di fatto già

esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'autorità sanitaria su specifica richiesta dell'azienda interessata può autorizzare attività di smaltimento anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento. Tali norme transitorie avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di accertato aumento di inquinamento, anche se parziale e temporaneo, del contesto ambientale.

Art. 85 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili.

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso solamente nei modi e dei termini stabiliti dalle disposizioni di legge.

Art. 86 - Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.

E' ammesso il riutilizzo a fini agronomici di fanghi di depurazione civile e industriale nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 33/85 e successive modificazioni.

E' fatto obbligo di segnalazione, mediante l'apposito modello in Allegato n. 10/2 compilato in ogni sua parte, all'autorità comunale della data e delle modalità di aspersione per riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO
SMALTIMENTO DI LETAME E LIQUAMI ZOOTECNICI SU
TERRENI AGRICOLI**

1. AZIENDA AGRICOLA

NOME: _____

VIA: _____

LOCALITA' : _____

2. LEGALE RAPPRESENTANTE

COGNOME: _____

NOME: _____

VIA: _____

LOCALITA' : _____

COMUNE: _____

3. TIPO DELL'AZIENDA AGRICOLA

Conduzione familiare: ?

Con solo personale salariato: ?

Conduzione familiare con salariati: ?

Associato: ?

4. SPECIE ZOOTECNICHE ALLEVATE

Bovini da latte n°capi annuo _____

Bovini da ingrasso n°capi annuo _____

Pollame da carne n°capi annuo _____

Galline ovaiole n°capi annuo _____

Conigli	n°capi annuo	_____
Suini	n°capi annuo	_____
Equini	n°capi annuo	_____
Ovini	n°capi annuo	_____
Caprini	n°capi annuo	_____
_____	n°capi annuo	_____
_____	n°capi annuo	_____
_____	n°capi annuo	_____
Ciclo di allevamento	n° mesi	_____
N° cicli anno		_____
Tipologia dei cicli d'allevamento		
Continuo	_____	
Stagionale	_____	da _____ a _____
		da _____ a _____

5. CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA AGRICOLA.

Superficie complessiva della stalla o dell'allevamento; mq. _____
di cui:
a - Superficie coperta dagli immobili; mq. _____
b - Cortili, recinti, ecc., agibili agli animali
provvisti di tombini di raccolta delle acque
piovane; mq. _____

6. CICLO DI ALLEVAMENTO. (breve descrizione)

7. APPROVIGIONAMENTO IDRICO.

Fonti di approvvigionamento e relativi quantitativi:

Acquedotto	mc./giorno	_____
Pozzi	mc./giorno	_____
Corsi d'acqua	mc./giorno	_____
Sorgenti	mc./giorno	_____

8. SUPERFICI DI TERRENO AGRICOLO A DISPOSIZIONE PER LO SMALTIMENTO.

Proprietà: mq. _____
Affitto: mq. _____
Proprietà di terzi: mq. _____
nome _____ mq. _____

9. DESTINAZIONE AGRARIA DEI TERRENI NEI QUALI VENGONO SMALTITI I LIQUAMI DI ALLEVAMENTO.

1 f. ___ mapp. ___ mq. _____ destinazione _____
2 f. ___ mapp. ___ mq. _____ destinazione _____
3 f. ___ mapp. ___ mq. _____ destinazione _____
4 f. ___ mapp. ___ mq. _____ destinazione _____
5 f. ___ mapp. ___ mq. _____ destinazione _____
6 f. ___ mapp. ___ mq. _____ destinazione _____
7 f. ___ mapp. ___ mq. _____ destinazione _____
8 f. ___ mapp. ___ mq. _____ destinazione _____
9 f. ___ mapp. ___ mq. _____ destinazione _____
10 f. ___ mapp. ___ mq. _____ destinazione _____

10. MODALITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPANDIMENTO DEL LIQUAME.

Capacità e caratteristiche delle vasche di raccolta:

Frequenze dello smaltimento del liquame:

Modalità del trasporto e caratteristiche del mezzo usato:

Modalità di spandimento ed interrimento:

11. ALLEGATI

- a) Dichiarazioni dei proprietari dei terreni che si impegnano ad accettare lo scarico dei liquami dell'allevamento.
- b) Planimetria dei terreni vincolati allo smaltimento.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Data: _____

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

**SEGNALAZIONE DI RIUTILIZZO DI FANGHI DERIVANTI DA
DEPURAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE.**

Il sottoscritto....., residente in
....., in qualità di proprietario/legale
rappresentante dell'azienda agricola
con sede in Comune di San Michele al Tagl. località,
titolare dell'autorizzazione al riutilizzo di fanghi derivanti da depurazione civile e
industriale rilasciata da in data.....

SEGNALA

che i lavori di spandimento dei fanghi sopra indicati avverranno con le seguenti
modalità:

Località, foglio mapp. sup. mq.

- a) Giorno e ora inizio trasporto in loco..... , quantità trasportata
q.li ,
- b) Giorno inizio spandimento
- c) Giorno inizio interrimento
- d) Durata prevista dei lavori

Il sottoscritto s'impegna a dare sollecita comunicazione all'Ufficio Vigili Urbani in
caso di variazioni per causa imprevista a quanto sopra dichiarato.

Con osservanza.

Data,

TITOLO N. 11

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 87 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere osservato quanto segue:

- Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con il Servizio Fitopatologico Regionale impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni.
- Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari e/o ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, al Servizio Fitopatologico Regionale e al Servizio Forestale Regionale di Treviso per le aree boscate, per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
- La tutela fitopatologica dei boschi e la lotta antiparassitaria sono disciplinate dagli artt. 28 e 29 delle P.M.P.F., fatto salvo quanto previsto al successivo art. 30 delle stesse prescrizioni.

Art. 88 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

Sono in ogni caso da osservare le disposizioni di cui all'art. 3 della direttiva Cee 92/105.

TITOLO N. 12

BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 89 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una malattia infettiva o diffusiva, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando particolarmente la riunione di capi in corrispondenza degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 90 - Accertamento della causa di morte.

Il Veterinario dell'Az. U.L.S.S. deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo. Il proprietario pertanto, avvisata la competente autorità sanitaria, dovrà avvolgere la carogna in un telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.

Art. 91 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive.

E' vietato il seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffusive, salvo le deroghe previste dal D.Lvo 508/92.

Art. 92 - Spostamento di animali morti.

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di

stoccaggio, delle carcasse agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente D.Lgv 508/92 e successive modificazioni.

Anche per gli animali da guardia e/o compagnia morti si devono rispettare i disposti del vigente D.Lgv 508/92 e successive modificazioni.

Art. 93 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai requisiti indicati nel vigente D.Lgv 508/92 e successive modificazioni.

Art. 94 - Cremazione, trasformazione industriale.

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in idonei impianti deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

Art. 95 - Depositi di stoccaggio temporaneo di carcasse animali

Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, e' consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dal vigente D.Lgv 508/92 e successive modificazioni. Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 96 - Igiene della stalla.

Il bestiame deve essere allevato in stalle di adeguata dimensione, sufficientemente aereate, in buono stato di costruzione e conservazione.

Art. 97 - Vaccinazione, profilassi e detenzione degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguardo vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive. Per i cani è

obbligo di denuncia di possesso e di applicazione di microclip identificativo.

Art. 98 - Cani da guardia

I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate o comunque non comunicanti con la pubblica via.

La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art. 99 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.

E' vietato lasciare liberi i cani nelle vie, piazze e luoghi aperti al pubblico.

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola e tenuti a guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

É fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali.

Art. 100 - Cani vaganti

I cani vaganti nel territorio comunale devono essere catturati a norma di legge.

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 101 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui.

Chiunque trova animali appartenenti a terzi nei propri fondi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 102 - Trasporto di animali vivi

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non

arrecare loro danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320.

Art. 103 - Maltrattamento di animali.

I vigili urbani che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO N. 13

COSTRUZIONI RURALI

Art. 104 - Case rurali. Definizione e norme generali.

Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione e/o direzione aziendale, purchè collegata al normale funzionamento dell'azienda agricola della quale fa parte integrante.

Le case rurali, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione sono subordinate al rilascio di apposito provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 105 - Case rurali. Difesa dall'umidità.

A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono avere sempre un livello superiore di cm. 15 a quello del terreno circostante, e di m. 1 almeno sul livello medio cui possono giungere i corsi d'acqua vicini alla casa, con esclusione dei corsi d'acqua arginati. In mancanza di cantine i vespai devono essere costruiti con un sottofondo di scorie, ghiaia, o altro materiale inerte dello spessore minimo di cm.20 e con materiali atti ad assicurare la impermeabilità e la difesa dell'umidità.

Esse non debbono essere in nessun caso addossate a terrapieni dai quali debbono distare almeno 3 metri.

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando questi formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Art. 106 - Case rurali. Servizi igienici.

Le condutture ed i fognoli devono essere realizzati secondo le prescrizioni del

Regolamento Comunale e mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.
Le materie fecali delle latrine devono essere immesse in vasche Imhoff o in pozzi neri a tenuta i quali debbono soddisfare le prescrizioni del presente Regolamento e di altri Regolamenti Comunali in materia igienico-sanitaria.
Sono proibite le latrine nei cortili e/o poste a bordo dei letamai.

Art. 107 - Case rurali. Dotazione idrica.

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile ad uso umano.

Art. 108 - Case rurali. Scolo delle acque.

In corrispondenza di ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della medesima.

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Art. 109 - Allevamenti di tipo civile, intensivo e industriale – Igiene dei ricoveri.
La costruzione di ricoveri per allevamenti animali a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati come definiti dall'art. 19 delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante al P.R.G. per le zone agricole del Comune di San Michele al Tagliamento, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;

- canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri : 3,00 ml.
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o UBA (unità bovina equivalente) e individuati all'allegato n. 13/1
- distanza minima dei nuovi allevamenti o di nuove parti di allevamenti dalle zone A, B, C, F, (così come definite dal PRG vigente) da residenze civili sparse e residenze civili concentrate determinata dall'art. 19 delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante al P.R.G. per le zone agricole del Comune di San Michele al Tagliamento.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o da altre materie.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al titolo n. 2 art. 10.

Art. 110 - Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri.

I ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, a fini di difesa e/o utilità per una consistenza massima non superiore a 5 capi suini adulti e a 2 UBA (come indicato nella tabella riportata nell'allegato 13/1) per le altre specie allevate non sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco.

In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 15 ml dalla strada e dalle abitazioni di terzi (20 ml. per i suini) e 6 ml. dalle abitazioni di proprietà;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta.
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.

I porcili contenenti animali da destinarsi al consumo familiare devono essere costruiti in muratura; devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e devono essere dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Art. 111 - Allevamenti familiari in zone residenziali.

Nelle zone definite A - B - C - H - D - nel vigente strumento urbanistico comunale sono ammessi gli allevamenti di tipo familiare purchè contenuti all'interno dei parametri igienico-sanitari.

Fatta esclusione per le preesistenze, è vietata la costruzione di nuovi porcili.

Art. 112 - Ricoveri per animali. Igiene della costruzione.

I ricoveri per animali di nuova costruzione, per quanto non disposto dalla L.R. 24/85, devono avere sempre un'altezza media non inferiore a ml 3.00 per i bovini ed equini, a ml. 2.40 per gli altri tipi e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 20 per ogni UBA (unità bovino adulto) così come ricavato dalla tabella indicata nell'allegato 13/1. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla. E' assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericci usati.

I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa rurale. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione e/o direzione. Non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno 6 metri per quelli esistenti.

I ricoveri animali non possono essere collocati in locali sottostanti ambienti abitabili.

Art. 113 - Ricoveri per animali. Letamai.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi insediabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 25 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua

potabile e comunque a valle dello stesso.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- consentire un'autonomia di stoccaggio di materiale pari a sei mesi delle deiezioni provenienti dalla stalla;
- avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
- essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni UBA.

Art. 114 - Ricoveri per animali. Abbeveratoi.

Gli abbeveratoi debbono essere posti ad una distanza non inferiore a ml. 10.00 dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

Art. 115 - Ricoveri per animali. Depositi di foraggi.

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.

Art. 116 - Altri annessi rustici

I forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali di nuova costruzione ove le lavorazioni in essi eseguite possano, per rumorosità, esalazioni, polverosità o altro, provocare nocimento alla salute devono essere distaccati dalla casa rurale e non possono essere edificati in aderenza (es. officine meccaniche, depositi di pesticidi, depositi di fertilizzanti, depositi di sostanze maleodoranti o tossiche, depositi di granaglie, ecc.)

Art. 117 - Igiene delle stalle da latte.

Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 09.05.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di ml. 2.00, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabo per i mungitori.

Art. 118 - Allevamenti di animali – Industria insalubre.

Sono considerati industria insalubre ai sensi del D.M. 05.09.1994 di cui all'art. 216 del T.U.L.S. gli allevamenti di qualsiasi animale superiore a 50 U.B.A. così come ricavato dalla tabella riportata nell'allegato 13/1.

UNITA' BESTIAME BOVINO ADULTO (UBA)

Tabella di conversione

Categorie di animali		UBA	50 UBA
Bovini adulti	> 24 mesi	1	50
Vitelloni	7-24 mesi	0,6	83
Manze	7-24 mesi	0,4	125
Vitelli	6 mesi	0,3	167
Suini da riproduzione		0,7	71
Suinetti	3 mesi	0,05	1000
Suini leggeri da macello	6 mesi	0,23	217
Suini pesanti da macello	9 mesi	0,23	217
Galline e faggiani da riproduzione		0,026	1923
Galline giovani e pulcini		0,0027	18519
Galline ovaiole		0,013	3846
Pollastre di allevamento e faggiani	6 mesi	0,005	10000
Polli da carne	3 mesi	0,0053	9434
Galletto	2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione		0,03	1667
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	0,023	2174
Anatre e oche da riproduzione		0,02	2500
Anatre, oche e capponi	6 mesi	0,01	5000
Faraone da riproduzione		0,008	6250
Faraone	4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		0,005	10000
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione		0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	0,003	16667
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		0,01	5000
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie		0,014	3571
Volpi		0,07	714
Ovini adulti		0,15	333
Caprini adulti		0,48	104
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)		0,18	278
Pesci da consumo (q.li)		0,1	500
Cinghiali e cervi		0,15	333
Daini, caprioli, mufloni		0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi		1	50
Altri cavalli e pony		0,6	83
Cavalli di razza finlandese		0,85	59
Puledri	< 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)		0,1	500
Lumache (consumo) q.li		0,1	500
Struzzi da riproduzione		0,1	500
Struzzi da carne		0,07	714

TITOLO N. 14

POLIZIA FORESTALE

Art. 119 - Definizione.

Ai sensi della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e sue modificazioni si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. L'art. 14 della L.R. 52/78 chiarisce ulteriori aspetti riguardanti le superfici boscate o meno. Non sono da considerarsi superfici boscate gli impianti arborei monofiti o polifiti per la produzione di legno (compresi gli impianti eseguiti mediante Regolamenti CEE) ed i giardini di pertinenza delle abitazioni o edifici pubblici.

Art. 120 - Diminuzione di superficie boscata.

E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo espressa autorizzazione della Giunta Regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, purchè compatibili con il P.R.G.C. La relativa normativa procedurale è prevista dalle D.G.R. n. 4808 del 30.12.97 e n. 1112 del 28.3.00.

Sono ammesse tutte le operazioni colturali nei boschi previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore nella regione Veneto.

Art. 121 - Modalità di ceduzione e taglio nelle superfici boscate e nelle siepi.

La ceduzione di superfici boscate dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Epoca di intervento: 1 ottobre - 15 marzo
- Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
- Nei cedui semplici di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte ed esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione anche con specie diverse.
- Il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di

non danneggiare le piante ed il novellame presenti.

- L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
- I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro e non oltre il termine del taglio indicato al primo punto.
- Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fascie di rispetto, almeno per ml. 20.00 dalle strade.

Art. 122 - Taglio di alberi d'alto fusto.

L'abbattimento di alberi d'alto fusto è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente che potrà prescrivere il reimpianto con specie indicate nell'autorizzazione stessa.

Art. 123 - Impianto o sostituzione di alberi.

I nuovi impianti arborei ed arbustivi dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze locali indicate al Titolo n. 8 art. 51 punto 4.

Art. 124 - Ambiti naturali tutelati.

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi.

Art. 125 - Normativa di riferimento.

- Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
- Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modifiche,
- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale.;
- Delibere della Giunta Regionale n. 4808 del 30.12.97 e 1112 del 28.3.2000.

TITOLO N. 15

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 126 - Accensione di fuochi.

In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura di vigneti e frutteti con le seguenti modalità:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa.
- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-12) e dovrà essere completamente spento di volta in volta entro le ore 20.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.
- L'accensione dei fuochi nelle aree boscate e nelle adiacenze è regolato dall'art. 24 e segg. delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale.

Art. 127 - Distruzione di stoppie e malerbe con il fuoco.

E' fatto divieto di distruzione di stoppie e malerbe mediante l'uso del fuoco.

Art. 128 - Distruzione di tane e nidi.

E' vietata la distruzione di uova, tane, nidi di animali nonché la loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo e regolato dalle leggi sulla caccia e sulla pesca.

Art. 129 - Impiego di motofalciatrici.

E' vietato l'impiego di motofalciatrici e decespugliatori da giardino durante la stagione estiva dalle ore 13 alle ore 15 e nelle ore notturne nelle aree urbane (Tavola n. 3 , zona 1) o a distanze inferiori a ml. 50 dalle abitazioni altrui nelle

rimanenti zone.

Art. 130 -Colture agrarie. Limitazioni.

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

TITOLO N. 16

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 131 - Autorizzazione del Sindaco.

I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento sono tenuti a dare comunicazione al Sindaco e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e quelle dell'agriturismo.

Art. 132 - Divieto di vendita di piante e sementi.

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

TITOLO N. 17

PENALITA'

Art. 133 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la Sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale Sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art.2 del Codice di Procedura Penale.

Art. 134 - Oblazione in via breve.

Le trasgressioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi.

Il contravventore, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa di cui al Titolo 18 oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

Art. 135 - Deduzioni difensive.

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente articolo, gli stessi possono far pervenire, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi in carta semplice all'Autorità competente per legge e chiedere alla stessa Autorità di essere sentiti in merito.

Art. 136 - Determinazione e irrogazione delle sanzioni.

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene

sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 689 del 24.11.1981.

Art. 137 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 138 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui al D.Lgv n. 267/2000 l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 139 - Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da Lit. 150.000 a Lit. 1.500.000 (da 77.47 EURO a 774.69 EURO), con oblazione in via breve di Lit. 300.000 (154.94 EURO)

Art. 140 - Sequestro e custodia di cosa.

I soggetti indicati nell'articolo precedente, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che sono il prodotto, sempreché le cose stesse

appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro si dovranno seguire i modi e i limiti di cui al C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

Art. 141 - Sospensione delle licenze.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e/o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidivi nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività esercitata dal concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionato;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni.

Essa si protrarrà fino a quando non siano stati adempiuti dal contravventore gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 142 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esame favorevole da parte del competente organo di controllo regionale e la successiva pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi del vigente statuto.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

TITOLO N. 18

SANZIONI

- SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da £. 50.000 a £. 500.000 (da EURO 25.82 a EURO 258.23)

Oblabile in via breve con £. 100.000 (EURO 51.65)

- SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da £. 100.000 a £. 1.000.000 (da EURO 51.65 a EURO 516.46)

Oblabile in via breve con £. 200.000 (EURO 103.29)

- SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da £. 150.000 a £. 1.500.000 (da EURO 77.47 a EURO 774.69)

Oblabile in via breve con £. 300.000 (EURO 154.94)

- SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da £. 250.000 a £. 2.000.000 (da EURO 129.11 a EURO 1032.91)

Oblabile in via breve con £. 500.000 (EURO 258.23)

- SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

- NS

Non sanzionabile

- TAC

Trasferimento degli atti all'Autorità competente.

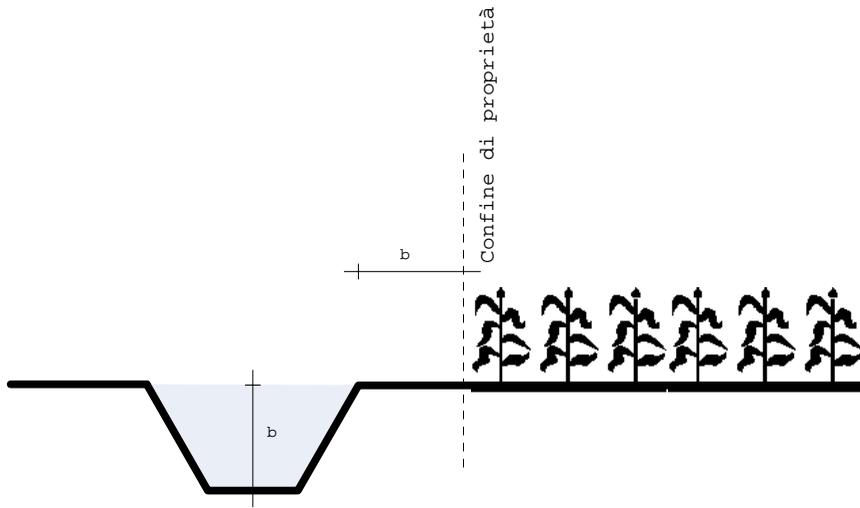
TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
1	1	Il Servizio di Polizia Rurale	NS	
	2	Il Regolamento di Polizia Rurale	NS	
	3	I soggetti e la gestione del servizio	NS	
	4	Ordinanze del Sindaco	NS	
	5	Norme transitorie	NS	
2	6	Regolamentazione pascolo vagante	2	
	7	Sanzioni per pascolo abusivo	2	
	8	Attraversamento del territorio con greggi	2	
	9	Pascolo su beni demaniali	2	
	10	Allevamento allo stato brado	2	
	11	Pascolo in ore notturne	2	
	12	Esercizio della caccia e della pesca	TAC	
	13	Raccolta di funghi	TAC	
	14	Raccolta di lumache e rane	TAC	
3	15	Apiari e alveari	1	SAR
	16	Divieto d'ingresso nei fondi altrui	1	
	17	Deroga al diritto di passaggio	NS	
	18	Esercizio del diritto di passaggio	NS	
	19	Accesso ai fondi con mezzi non idonei	2	
	20	Spigolatura	1	
	21	Frutti caduti dalle piante su fondo altrui	NS	
4	22	Censimento di fossi e canali	NS	
	23	Libero deflusso delle acque	2	SAR
	24	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	2	SAR
	25	Tombinatura di fossi e canali	3	SAR
	26	Opere di manutenzione obbligatoria	1	
	27	Servitù di scolo	2	SAR
	28	Chiusura di fossi	2	SAR
	29	Costruzione di nuovi fossi o canali	2	SAR
	30	Trasposizione di fossi o canali	2	SAR
	31	Uso delle acque dei fossi interni	2	SAR
5	32	Individuazione di fossi e canali di bonifica	TAC	
	33	Opere vietate lungo i canali di bonifica	TAC	
	34	Opere consentite previa autorizzazione	TAC	
	35	Obblighi dei possessori	TAC	
6	36	Individuazione delle acque pubbliche	NS	
	37	Polizia delle acque pubbliche	3	SAR
	38	Distanza delle coltura agrarie dalle acque pubbl.	2	SAR
	39	Distanza delle coltura agrarie dagli argini	2	SAR
7	40	Definizione di viabilità rurale	NS	
	41	Utilizzo della viabilità rurale	3	SAR
	42	Strade vicinali: obbligo dei frontisti	1	
	43	diritto di passaggio	NS	
	44	Occupazione delle strade	2	
	45	Aratura e lavorazioni ai bordi delle strade	2	
	46	Pulizia delle strade	1	
	47	Accessi e diramazioni	TAC	
8	48	Costruzione e manutenzione di ponticelli	NS	
	49	Piante ai lati delle strade	1	SAR
	50	Rami e radici protese	1	SAR
	51	Movimenti di terra	3	

	52	Accorpamento di fondi agricoli	3	
	53	Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni	TAC	
	54	Apertura di pozzi e prelievo di acque sott.	TAC	
	55	Impianti arborei e formazione di siepi	1	
	56	Sistemazioni idrauliche e compensazioni arboree	4	SAR
9	57	Aratura degli stocchi	1	
	58	Distanze da confini delle colture	NS	
	59	Impiego di prodotti fitosanitari	1	
	60	Erogazione di presidi sanitari	1	
	61	Preparazione e trasporto delle poltiglie	1	
	62	Sconfinamento di miscele contenenti presidi san.	2	
	63	Aspersione di esche avvelenate	2	
	64	Irrigazione a scopo agricolo	1	
	65	Terreni liberi. Divieti	3	
10	66	Norma generale	NS	
	67	Caratteristiche dei materiali di smaltimento	NS	
	68	Finalità dello smaltimento	TAC	
	69	Prescrizioni generali	2	
	70	Attenzione dell'utilizzatore	2	
	71	Modalità di distribuzione	NS	
	72	Areosol e odori sgradevoli	NS	
	73	Limiti e modalità di smaltimento	2	
	74	Quantità di smaltimento	TAC	
	75	Divieto di smaltimento	2	
	76	Modalità di smaltimento	2	
	77	Divieti di scarico	4	
	78	Mezzi di trasporto	1	
	79	Concimaie. Periodo di compostaggio	NS	
	80	Depositi di letame	2	
	81	Smaltimenti extra-zootecnici	NS	
	82	Domanda di autorizzazione allo smaltimento	2	
	83	Autorizzazione allo smaltimento	2	
	84	Norme transitorie	2	
	85	Concimazione e smaltimento con materiali ferm.	2	
	86	Riutilizzo fi fanghi di depurazione	4	
11	87	Difesa contro le malattie delle piante	1	
	88	Divieto di vendita di piante o sementi	1	
12	89	Denuncia di malattie infettive	TAC	
	90	Accertamento della causa di morte	TAC	
	91	Seppellimento di animali	TAC	
	92	Spostamento di animali morti	TAC	
	93	Mezzi di trasporto per carcasse animali	TAC	
	94	Cremazione, trasformazione industriale, infossam.	TAC	
	95	Depositi di stoccaggio temporaneo di carcasse	TAC	
	96	Igiene della stalla	NS	
	97	Vaccinazioni e profilassi	TAC	
	98	Cani da guardia	2	
	99	Circolazione di cani nelle pubbliche vie	1	
	100	Cani vaganti	2	
	101	Animali di terzi sorpresi sul fondo altrui	NS	
	102	Trasporto di animali vivi	1	
	103	Maltrattamento di animali	1	
13	104	Case rurali. Definizione e norme generali	NS	
	105	Case rurali. Difesa dall'umidità	NS	
	106	Case rurali. Servizi igienici	NS	
	107	Case rurali. Dotazione idrica	NS	

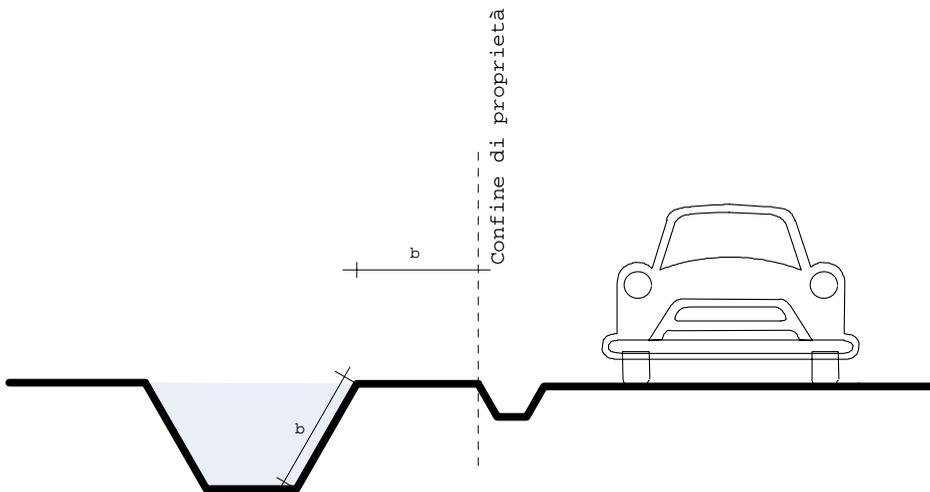
	108	Case rurali. Scolo delle acque	NS	
	109	Allevamenti di tipo civile, intensivo e industriale	NS	
	110	Allevamenti a carattere familiare	1	SAR
	111	Allevamenti familiari in zone residenziali	1	SAR
	112	Ricovero di animali. Igiene della costruzione	NS	
	113	Letamai	NS	
	114	Abbeveratoi	NS	
	115	Depositi di foraggi	2	SAR
	116	Altri annessi rustici	NS	
	117	Igiene delle stalle da latte	NS	
	118	Allevamenti di animali. Industria insalubre	NS	
14	119	Definizione di superficie boscata	NS	
	120	Diminuzione di superficie boscata	TAC	
	121	Modalità di ceduzione e taglio	1	
	122	Taglio di alberi d'alto fusto	2	
	123	Impianto o sostituzione di alberi	NS	
	124	Ambiti naturali tutelati	NS	
	125	Normative di riferimento	NS	
15	126	Accensione di fuochi	1	
	127	Distruzione di stoppie e malarbe con il fuoco	1	
	128	Distruzione di tane e nidi	1	
	129	Impiego di motofalciatrici	1	
	130	Colture a grarie. Limitazioni generali	NS	
16	131	Vendita prodotti agricoli. Autorizzazione	1	
	132	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi	1	
17	133	Accertamento delle violazioni e sanzioni	NS	
	134	Oblazione in via breve	NS	
	135	Deduzioni difensive	NS	
	136	Determinazione e irrogazione delle sanzioni	NS	
	137	Sanzioni amministrative e disposizioni generali	NS	
	138	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	NS	
	139	Inottemperanza all'ordinanza	3	
	140	Sequestro e custodia di cose	NS	
	141	sospensione delle licenze	NS	
	142	Entrata in vigore del regolamento	NS	

FOSSI E CANALI PRIVATI

DISTANZE DA CONFINE DI NUOVE APERTURE



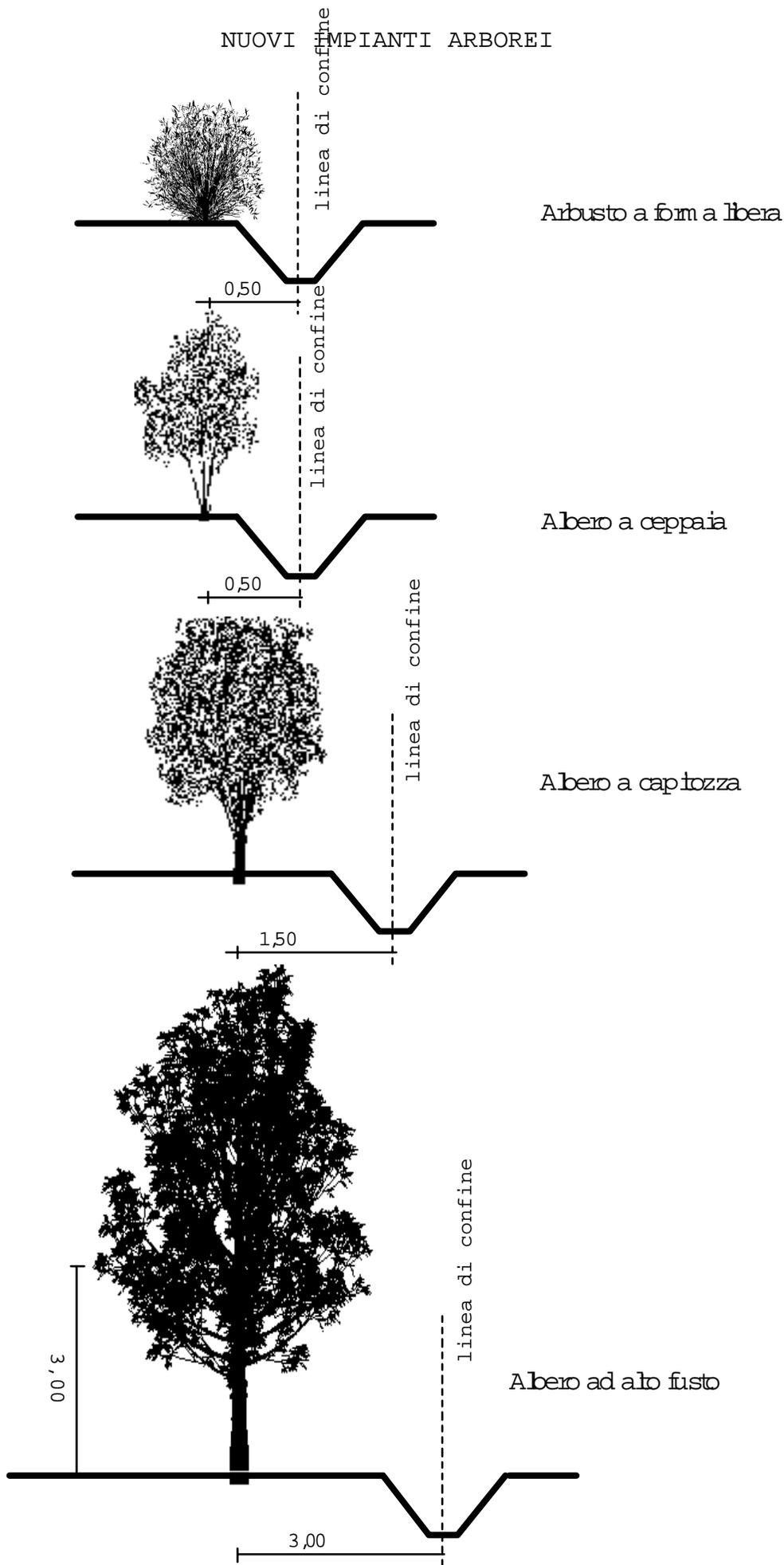
APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'



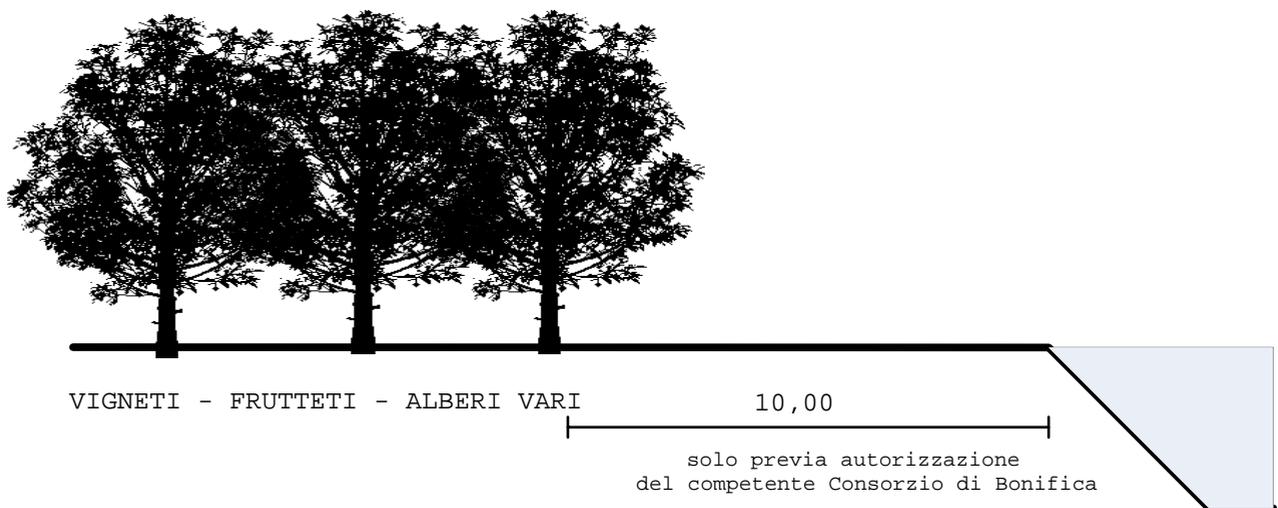
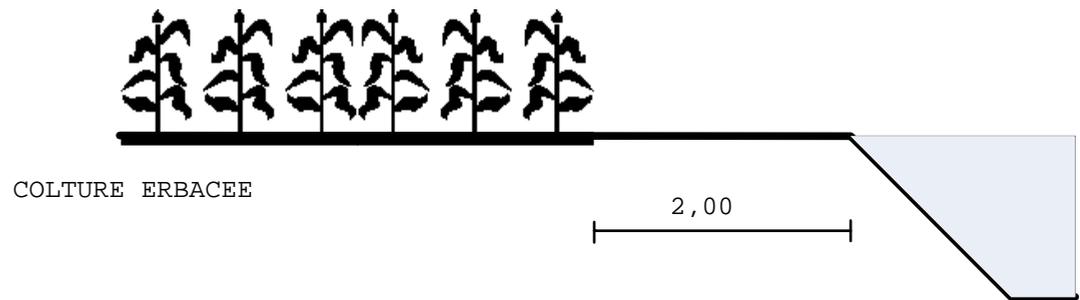
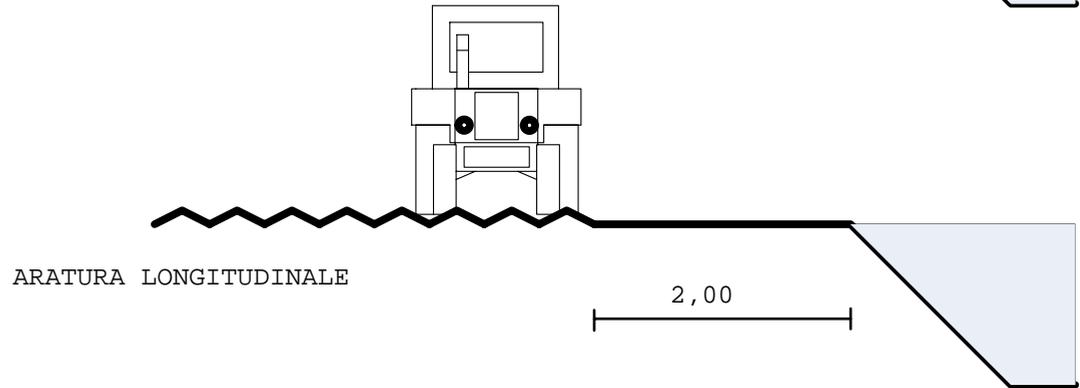
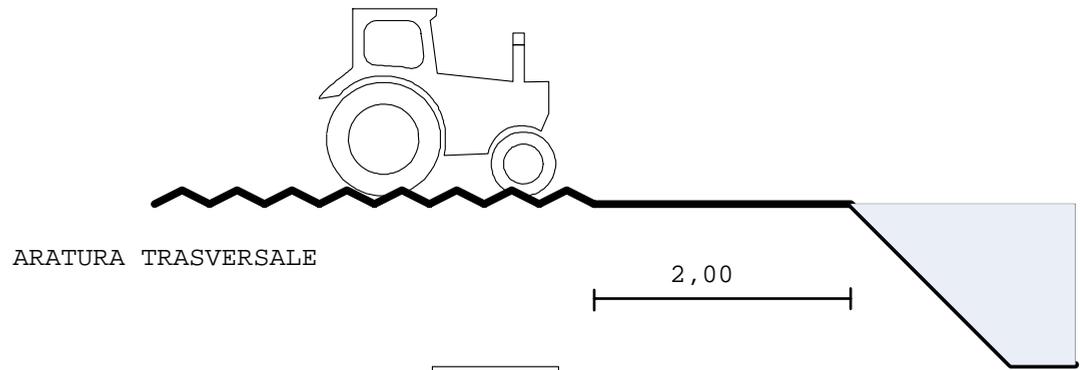
APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

FOSSI E CANALI PRIVATI POSTI A CONFINE

NUOVI IMPIANTI ARBOREI

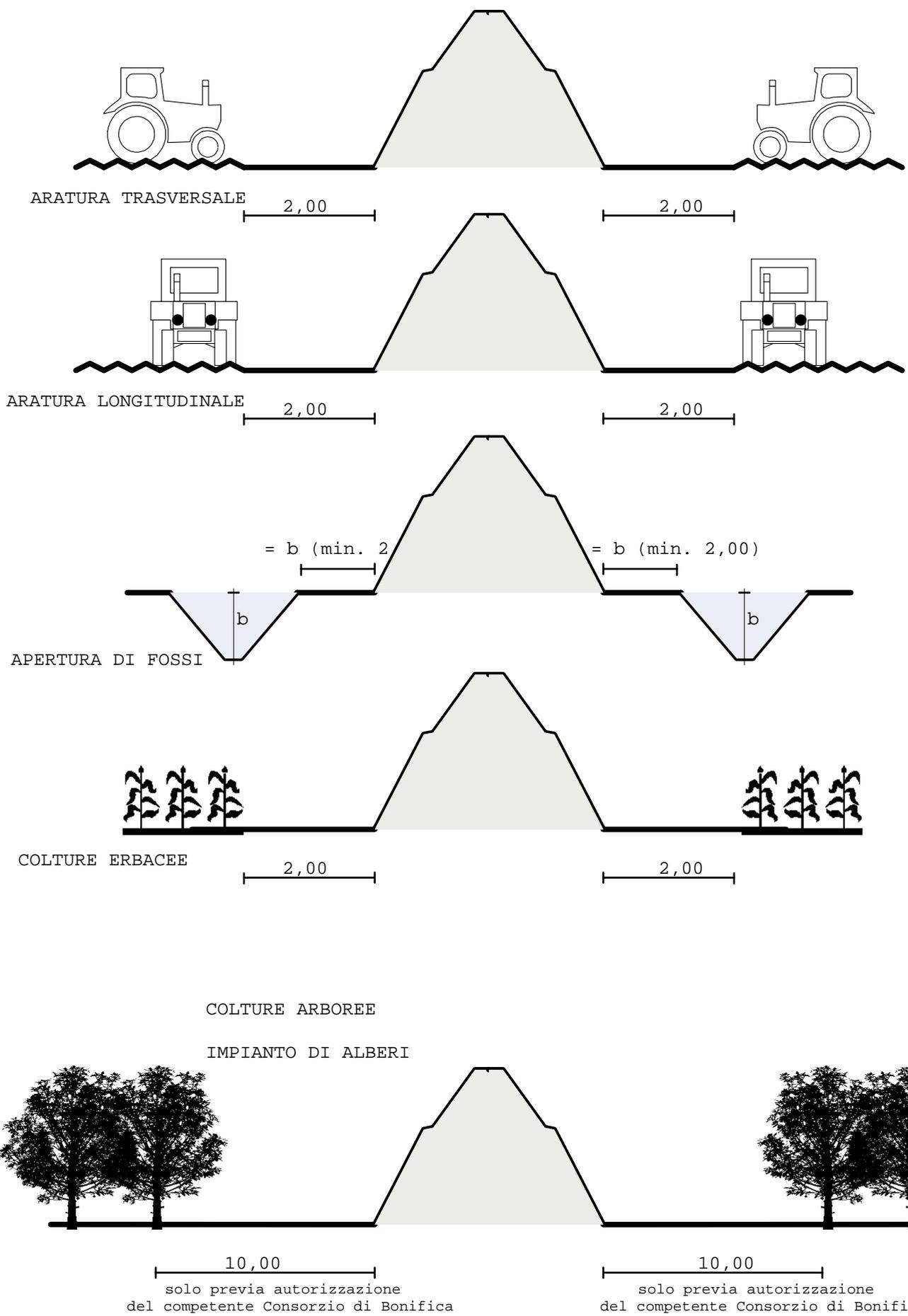


DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA

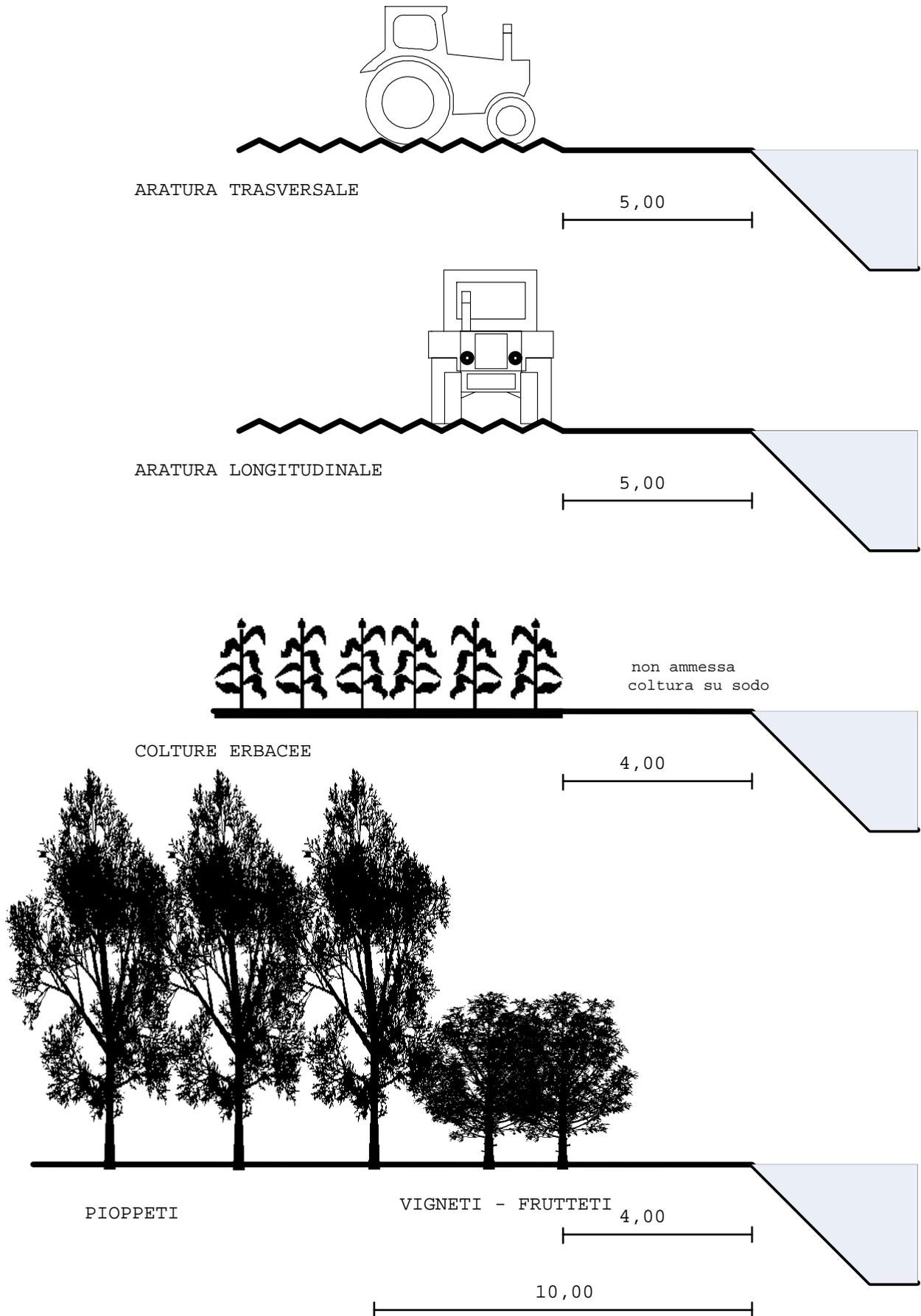


ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA
 DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI E ALTRI MANUFATTI

Parte a campagna ▶ Parte a canale

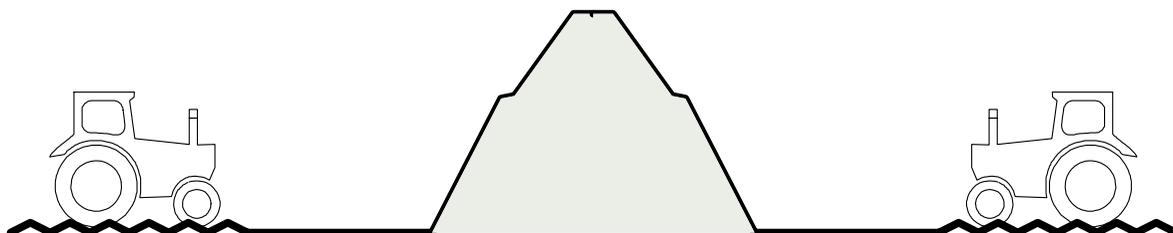


DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE

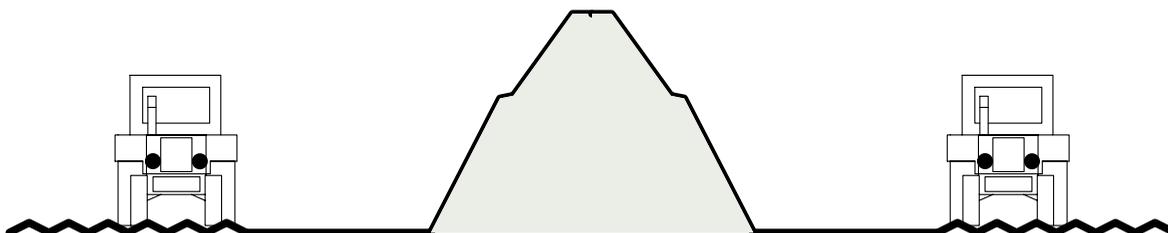


ACQUE PUBBLICHE - DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI

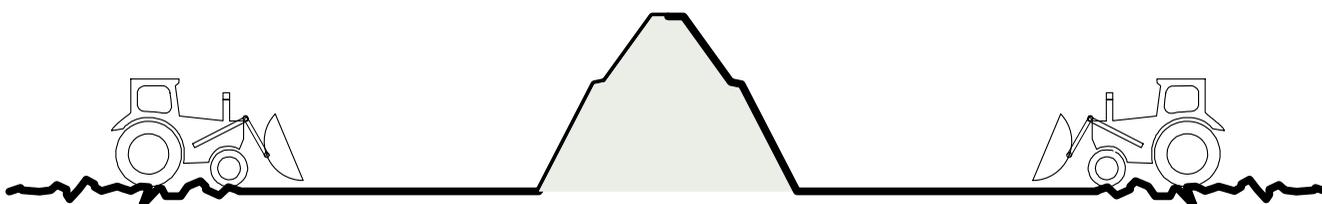
Parte a campagna Parte a fiume



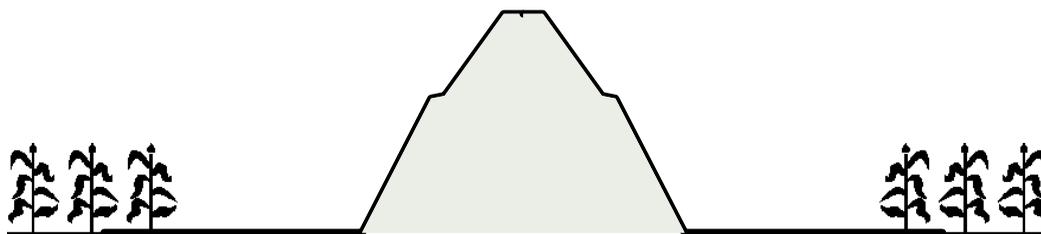
ARATURA TRASVERSALE 4,00 4,00



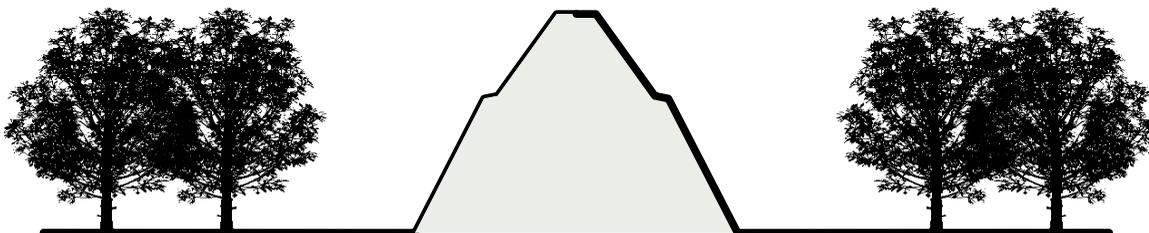
ARATURA LONGITUDINALE 4,00 4,00



SCAVI 10,00 10,00



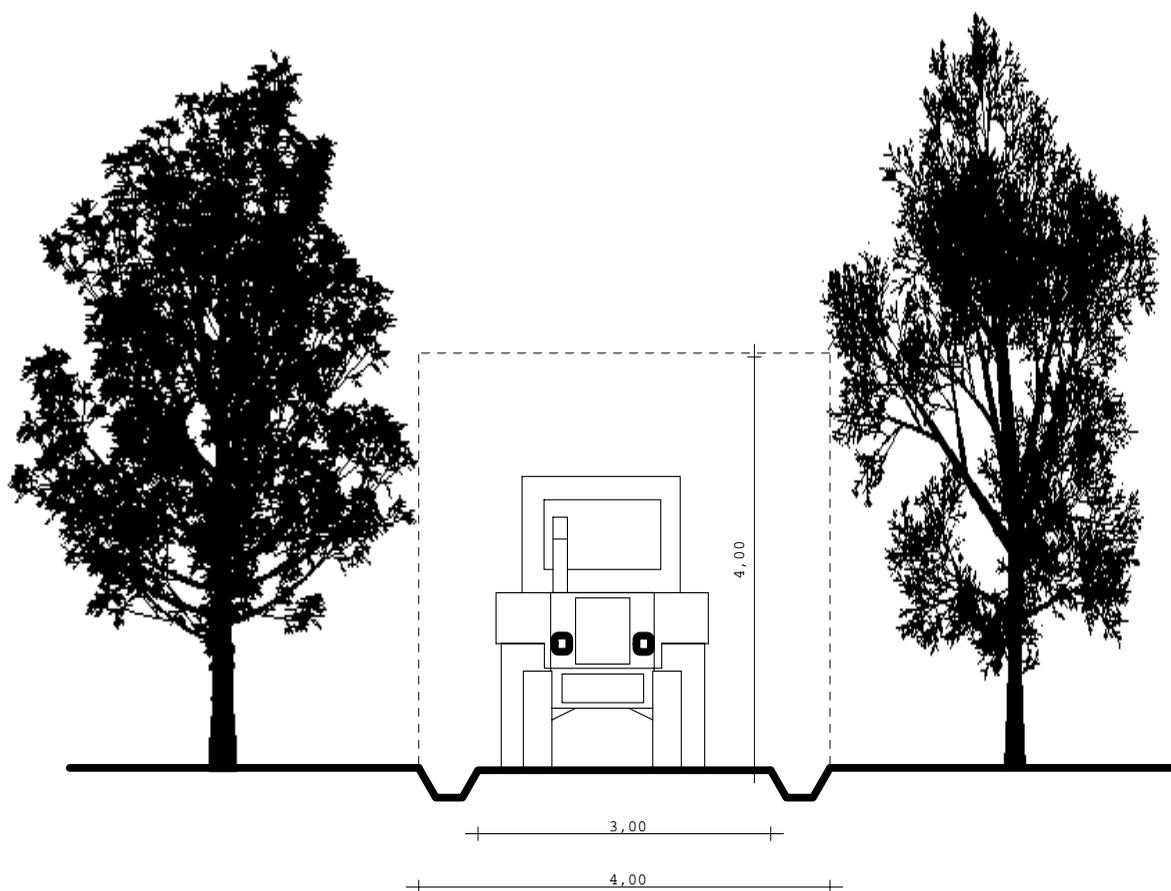
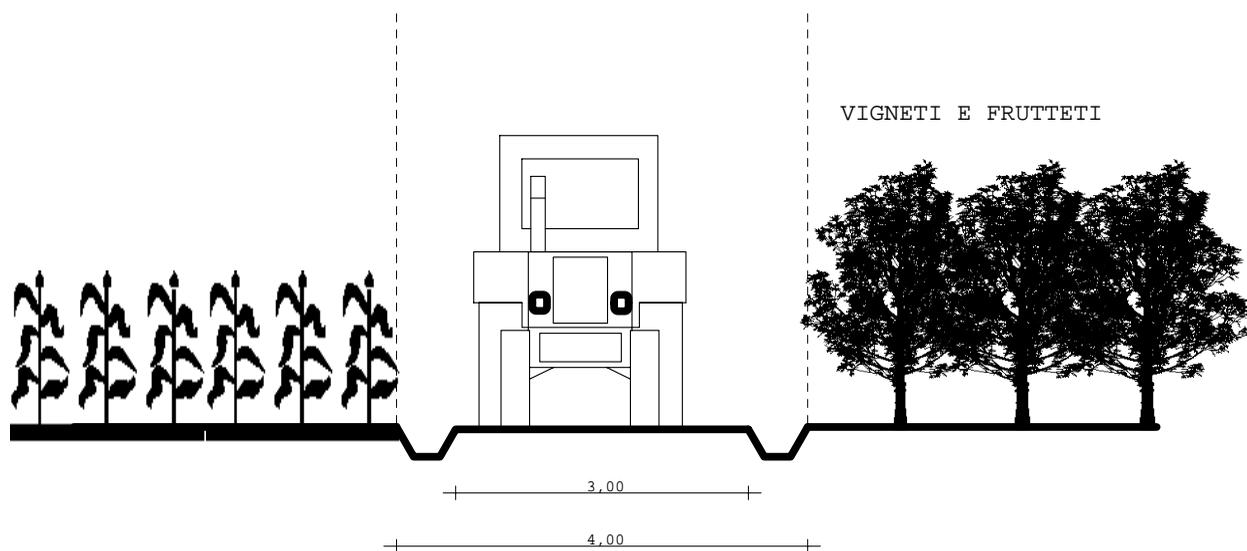
COLTURE ERBACEE 5,00 5,00



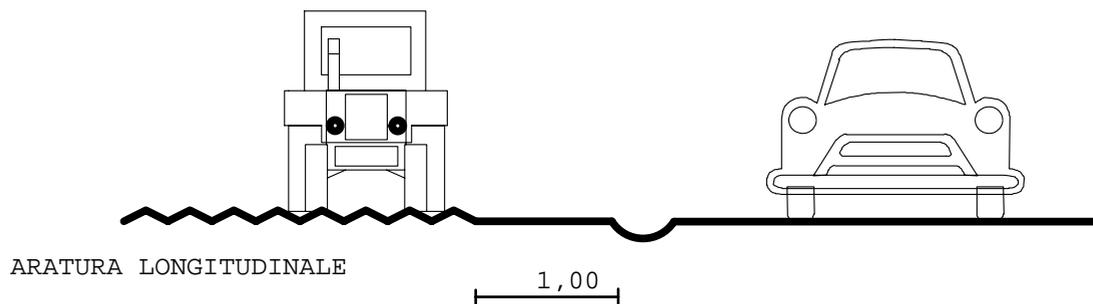
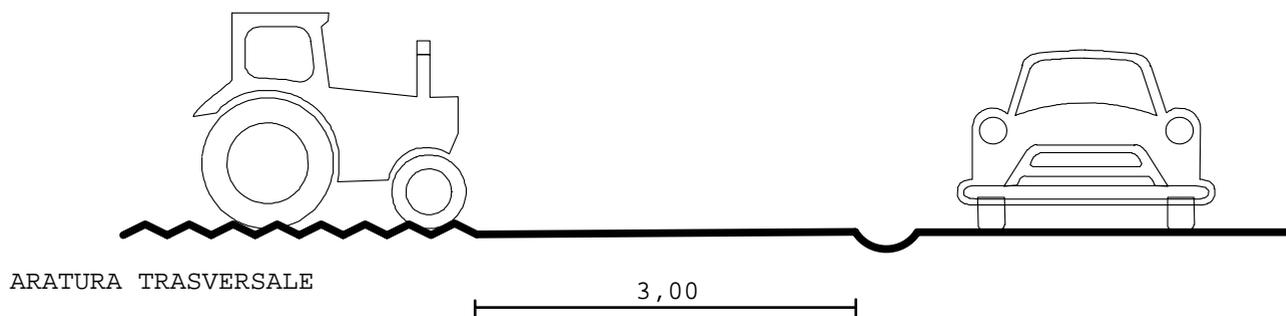
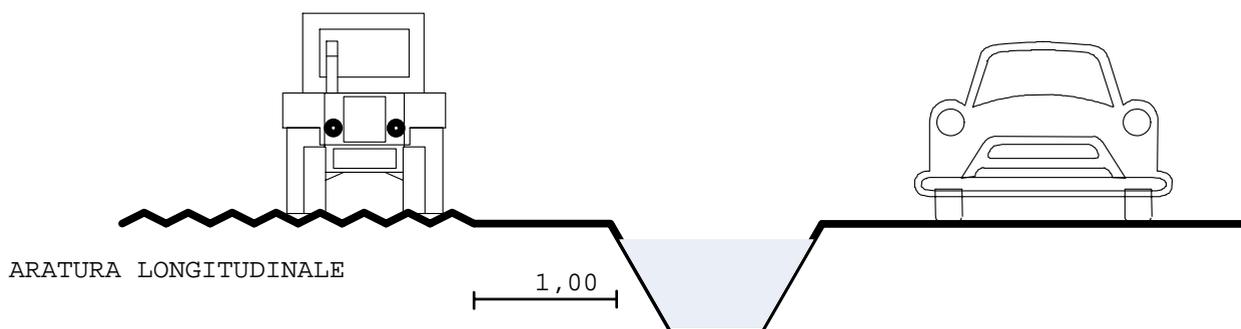
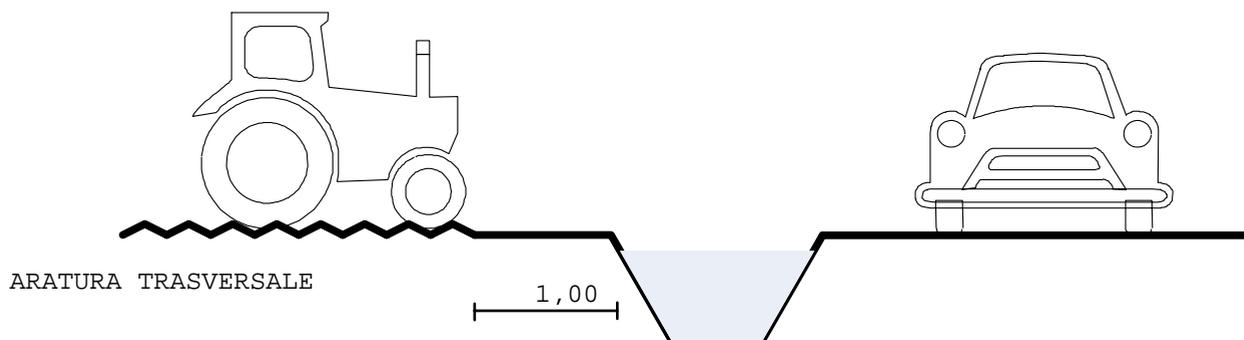
COLTURE ARBOREE 5,00 5,00

IMPIANTO DI ALBERI

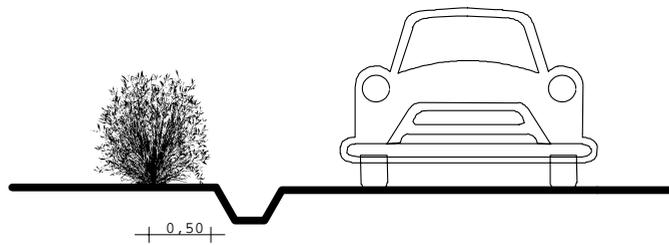
STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO



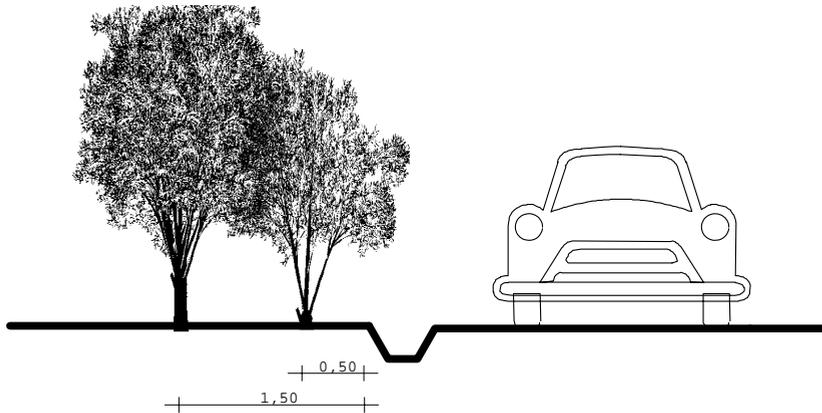
LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI



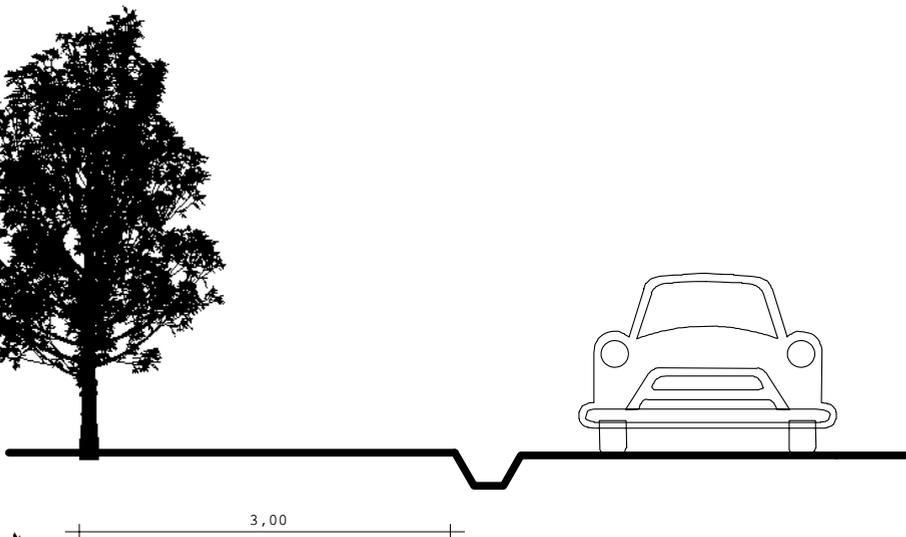
DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI



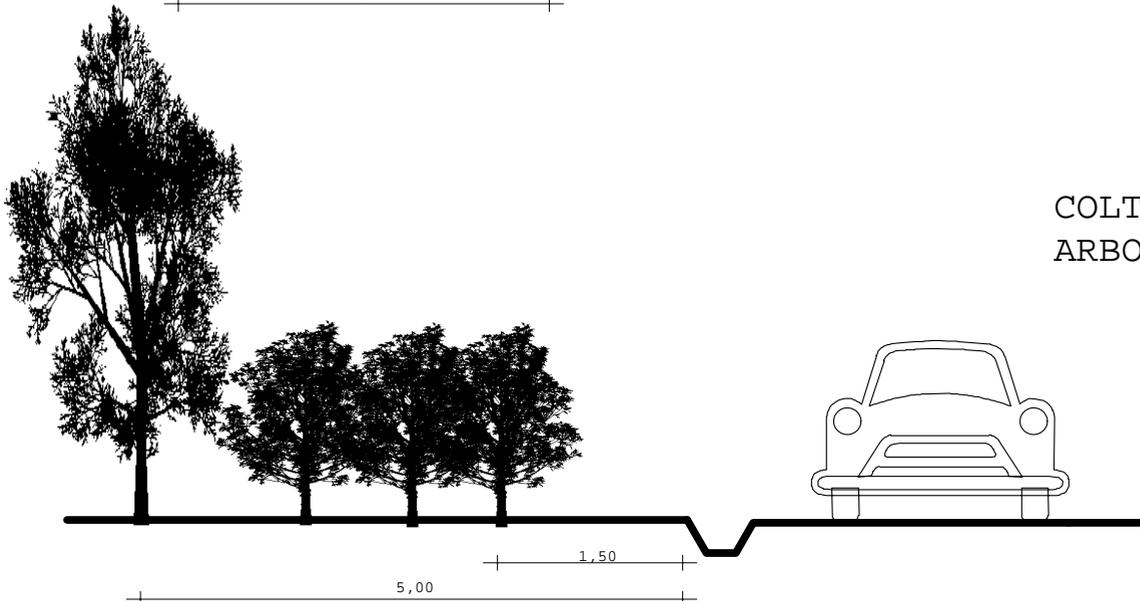
ARBUSTI



CEPPAIA
E CAPITAZZA

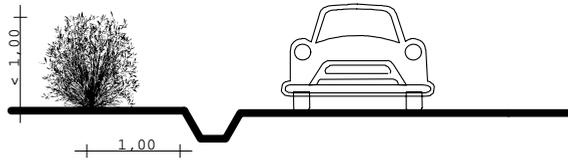


ALBERI

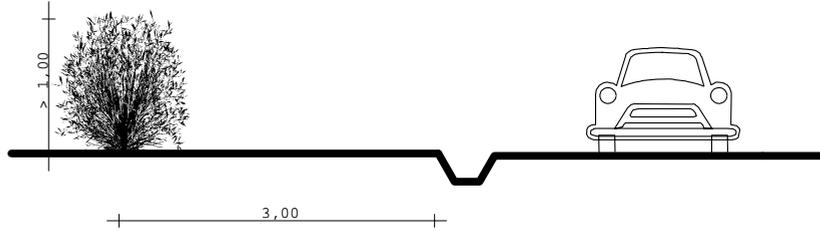


COLTIVAZIONI
ARBOREE

DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI



ARBUSTI



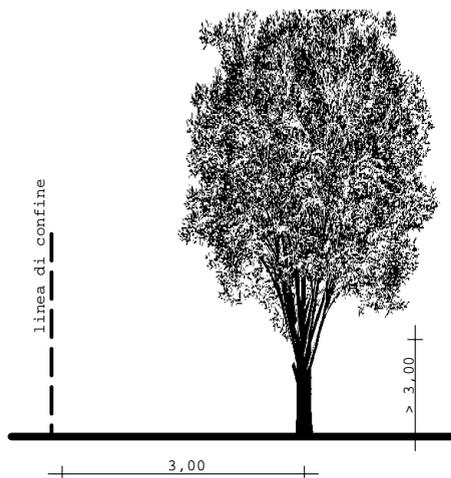
ALBERI



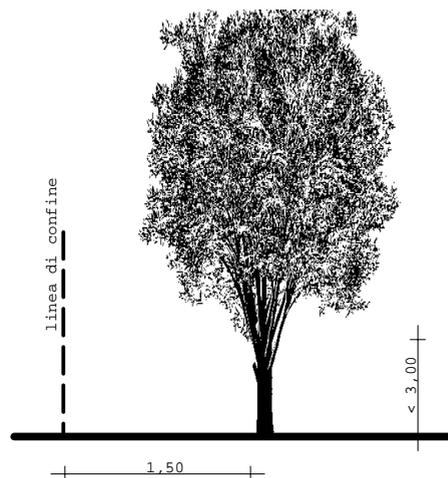
COLTIVAZIONI
ARBOREE

IMPIANTI ARBOREI AI BORDI DELLE PROPRIETA'

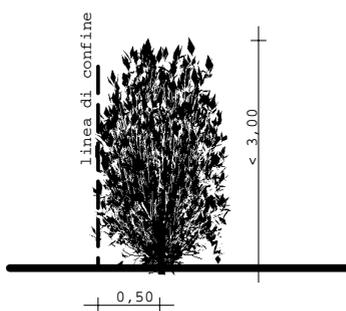
A



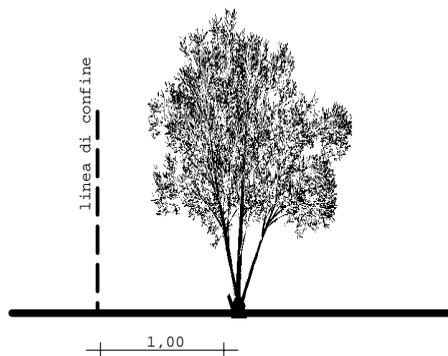
B



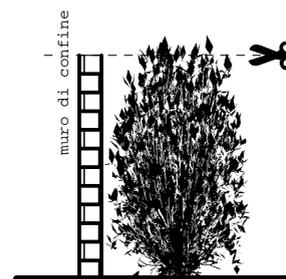
C



D



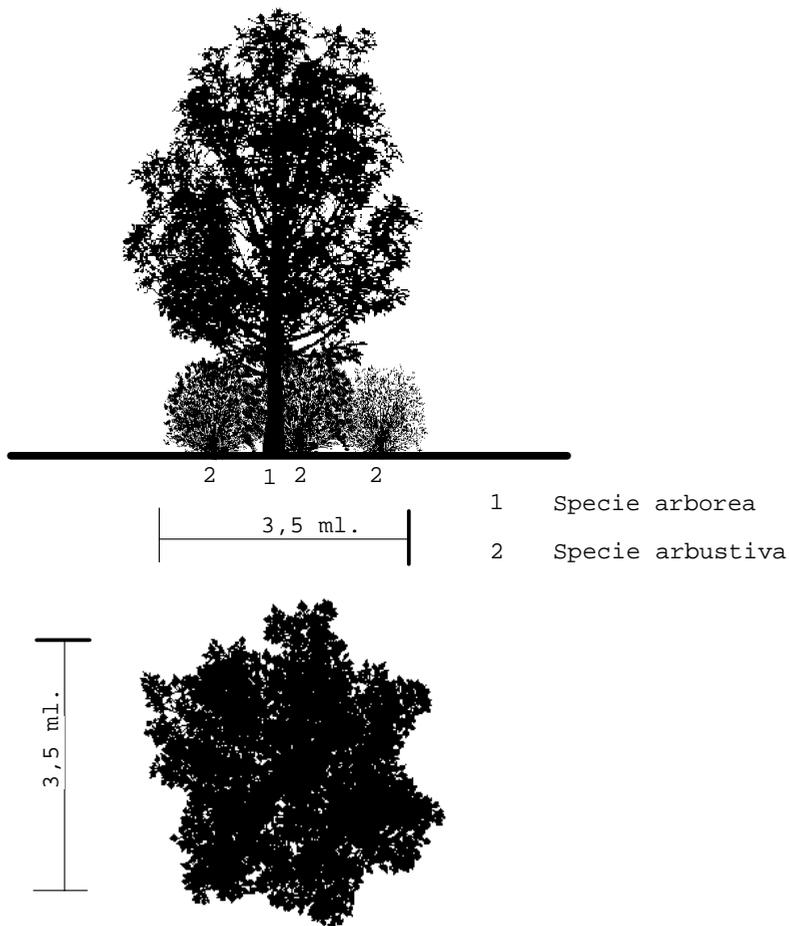
E



- A ALBERI D'ALTO FUSTO (oltre ml. 3.00)
- B ALBERI DI MEDIO FUSTO (fino a ml. 3.00)
- C ALBERI DI PICCOLO FUSTO (meno di ml. 2.50)
(alberi da frutto, viti, arbusti, ecc.)
- D CEPPAIE
(robinie ml. 2.00)
- E ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI CONFINE
(purchè di altezza non superiore al muro)

MIGLIORAMENTI FONDIARI
 TIPOLOGIA DI IMPIANTO ARBOREO A COMPENSAZIONE

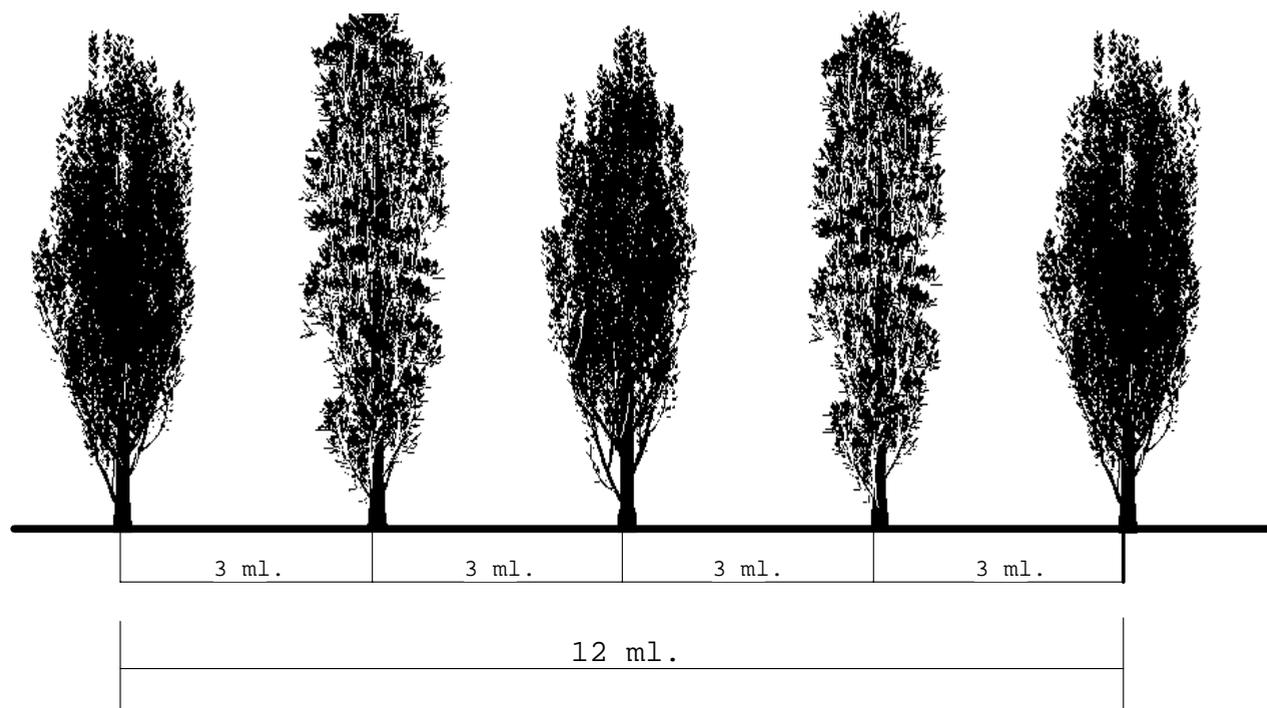
MODULO N.1 : AIUOLA



SUPERFICIE DI CALCOLO PER MODULO	mq. 10
UNITA' ARBOREE	1
UNITA' ARBUSTIVE	3
SPECIE AMMESSE	vedi tabella

MIGLIORAMENTI FONDIARI
 TIPOLOGIA DI IMPIANTO ARBOREO A COMPENSAZIONE

MODULO N.2 : FILARE

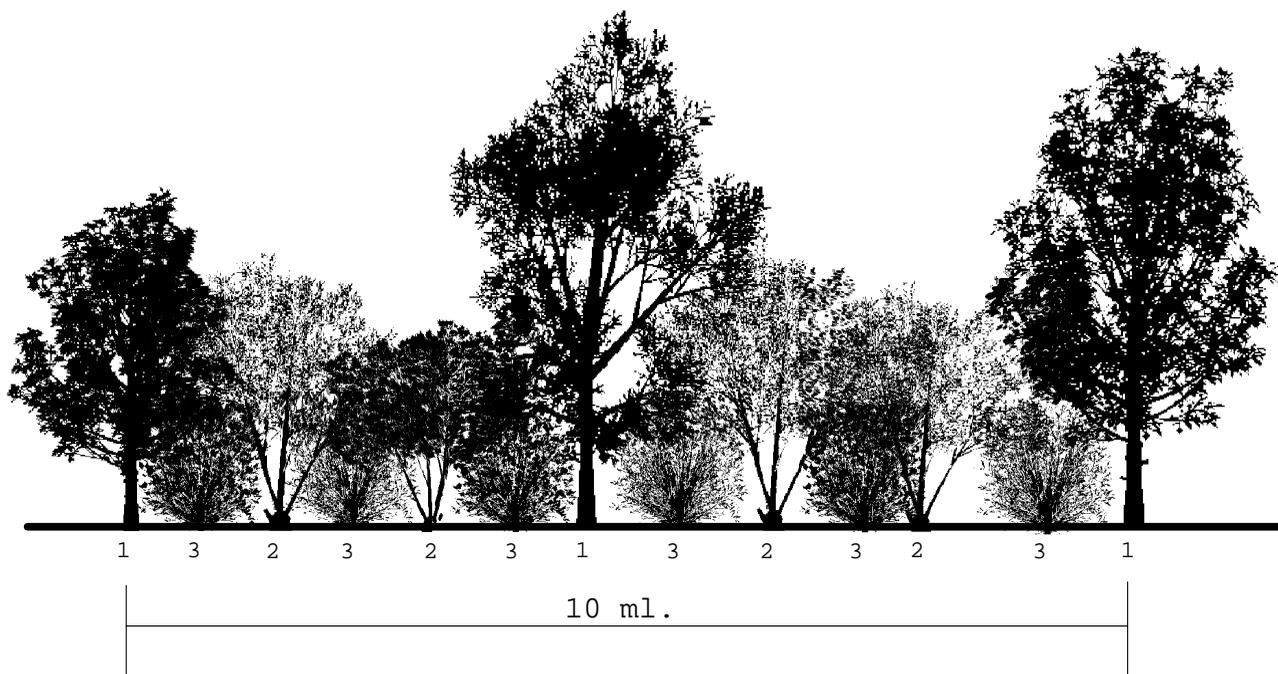


SUPERFICIE DI CALCOLO PER MODULO	mq. 10 x unità
INTERASSE MINIMO	ml. 3,50
INTERASSE MASSIMO	ml. 6,00
SPECIE AMMESSE	vedi tabella

MIGLIORAMENTI FONDIARI
 TIPOLOGIA DI IMPIANTO ARBOREO A COMPENSAZIONE

MODULO N.3 : SIEPE

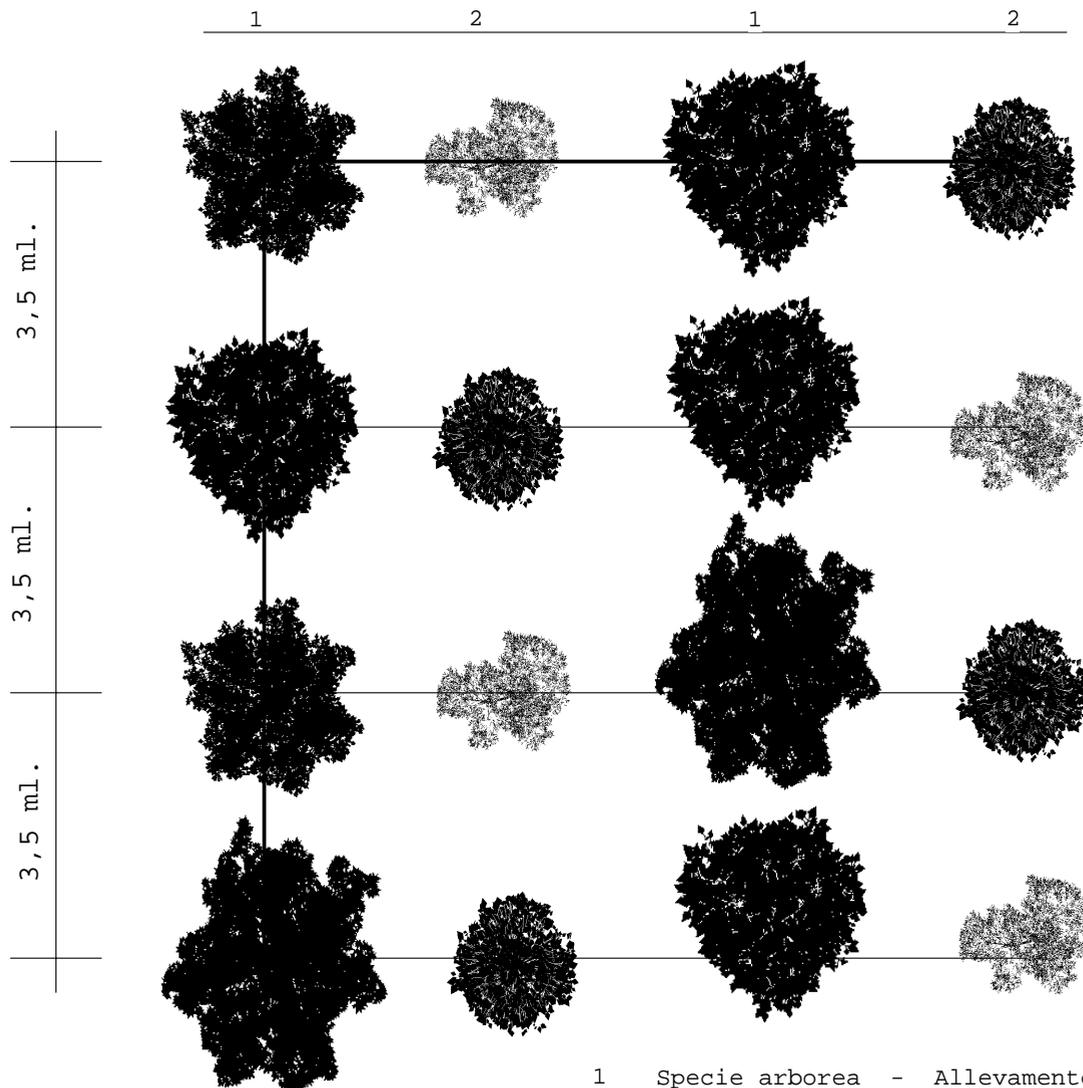
- 1 Specie arborea - Allevamento a fustaia
- 2 Specie arborea - Allevamento a capitozza
- 3 Specie arbustiva



SUPERFICIE DI CALCOLO PER MODULO	mq. 80
UNITA' ARBOREE	7 min. 3 a fustaia
UNITA' ARBUSTIVE	min. 6
SPECIE AMMESSE	vedi tabella

MIGLIORAMENTI FONDIARI
 TIPOLOGIA DI IMPIANTO ARBOREO A COMPENSAZIONE

MODULO N.4 : MACCHIA BOSCATATA



- 1 Specie arborea - Allevamento a fustaia
- 2 Specie arborea - Allevamento a ceppaia
- Specie arbustive - A riempimento

SUPERFICIE DI CALCOLO PER MODULO	superficie reale
UNITA' ARBOREE	min. 800 / ha min. 400 a fustaia
UNITA' ARBUSTIVE	min. 400 / ha
SPECIE AMMESSE	vedi tabella